SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri on. dott. Bruno ARCHI, dott.ssa Marta DASSÙ e on. dott. Lapo PISTELLI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 maggio 2013, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato le unite deleghe di funzioni ai Sottosegretari di Stato on. dott. Bruno ARCHI, dott.ssa Marta DASSÙ e on. dott. Lapo PISTELLI, conferitegli dal Ministro degli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri on. dott. Bruno ARCHI, dott.ssa Marta DASSÙ e on. dott. Lapo PISTELLI, è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 86

ALLEGATO

Il Ministro degli Affari Esteri

VISTO l'art. 10 della Legge del 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 26 febbraio 1987, n. 49;

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2013 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale Emma Bonino è stata nominata Ministro degli Affari Esteri;

RITENUTA la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Vice Ministri;

DECRETA :

Art. 1

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro e quelle spettanti al Segretario generale, ai Direttori generali, ai Funzionari della carriera diplomatica e ai Dirigenti in conformità ai pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e agli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono delegate ai Vice Ministri le seguenti attribuzioni:

all' On. Bruno Archi:
nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva negli atti concernenti:
a) politiche relative agli italiani all'estero;
b) relazioni bilaterali con i paesi dell'Asia, dell'Oceania e del Pacifico;
c) tematiche economiche, finanziarie e globali inerenti ai processi G8/G20;
d) questioni relative all'esportazione dei materiali di armamento.

alla dottoressa Marta Dassù:
nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva negli atti concernenti:
a) materie relative all'integrazione europea, incluse la politica estera e di sicurezza comune, e la politica europea di sicurezza e difesa e le politiche di allargamento e vicinato;
b) apposizione di formule esecutive ai sensi dell'art. 299 TFUE;
c) relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa;
d) rapporti transatlantici;
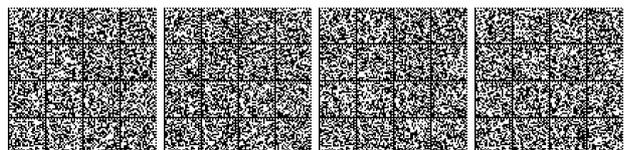
e) relazioni bilaterali con i Paesi dei Balcani, del Caucaso, la Turchia, la Russia e negoziato TAP;
f) riorganizzazione degli uffici all'estero e revisione della gestione delle risorse umane e finanziarie;
g) questioni relative all'organizzazione dell'Esposizione Universale di Milano del 2015;
h) iniziativa "Women in diplomacy".

all' On. Lapo Pistelli:
nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva negli atti concernenti:
a) questioni relative alla Cooperazione allo Sviluppo;
b) relazioni bilaterali con i paesi dell'Africa sub-sahariana (esclusi i Paesi del SADC);
c) relazioni bilaterali con i Paesi del Golfo, Iran e Iraq;
d) temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate;
e) questioni relative alle politiche ambientali ed energetiche;
f) autorizzazione di contributi, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge n. 180/1992, a organizzazioni ed enti non compresi nell'apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri;
g) variazioni di bilancio e integrazioni dei capitoli di spesa.

Art. 2

Non sono in particolare compresi nelle deleghe:

a) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO e i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America;
b) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;
c) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle Direzioni Generali e dei servizi e gli atti relativi al personale del Ministero degli Affari Esteri.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2013

IL MINISTRO

13A04914

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 dicembre 2012.

Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012. (Decreto n. 955/RIC).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32 comma 2 lettera *a)* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al 15% delle disponibilità complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il 10% del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni;

Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'1% dei predetti fondi;

Visto l'art. 32 comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3% dei predetti fondi;

Considerato che le risorse del FIRST, iscritte sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2012 sono pari ad € 82.215.518,00, tenuto conto delle riduzioni apportate in bilancio in applicazione dell'art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Ritenuto di valorizzare i progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni oltre la percentuale minima stabilita ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;

Decreta:

Le risorse di cui alle premesse attualmente disponibili sul FIRST per l'anno 2012, per un totale € 82.215.518, sono così ripartite:

1) € 12.332.328 per il finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, pari al 15% del totale del Fondo, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 123.332 Euro, corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
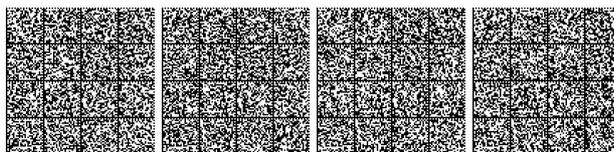
2) € 39.443.190 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale secondo i criteri definiti con appositi bandi, comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 1.183.296 Euro, corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

3) € 30.440.000 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di età inferiore ai 40 anni comprensivo dei costi relativi alle attività di valutazione e monitoraggio pari a 913.200 Euro, corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 145

13A04741

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 2013.

Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del sistema di interconnessione tra il Sistema informativo del casellario (SIC) e il Sistema integrato dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti [Testo A] (d'ora in poi T.U.);

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia (pubblicato nella *G.U.* n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante «le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002» (d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007);

Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, recante il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Considerato che il sistema informativo dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES) rappresenta, in applicazione dell'art. 3 del decreto 27 marzo 2000, n. 264, un registro informatizzato che contiene e aggrega i dati di cui ai modelli previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 1989, nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell'attività degli uffici, relativamente alla fase di esecuzione delle sentenze irrevocabili;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto indica che il SIES è finalizzato, tra l'altro, anche al fine di garantire lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi, in primis con il sistema informativo del Casellario Giudiziale Centrale (SIC);

Viste le certificazioni della DGSIA del 30 settembre 2008 e del 16 ottobre 2008 che assicurano la conformità del SIES alle norme contenute nel decreto 27 marzo 2000, n. 264;

Rilevato che dal 2 maggio 2007, data di avvio in esercizio del nuovo Sistema informativo del casellario (SIC), l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa è assicurata, per via telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, salva la competenza residuale degli uffici locali, ai sensi dell'art. 18 del decreto 25 gennaio 2007;

Rilevato che l'art. 18, comma 3, lettere *b)* e *d)*, del decreto 25 gennaio 2007 ha assegnato, in via transitoria e in attesa dell'integrazione tra i sistemi SIC e SIES, all'ufficio locale una competenza generale per la iscrizione dei provvedimenti concernenti la magistratura della sorveglianza in base al luogo di nascita del soggetto ed una esclusiva all'ufficio locale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato;

Considerato che le Direzioni generali della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati hanno progettato congiuntamente un sistema d'interconnessione tra il sistema SIC e il sistema SIES, basato anche su servizi in cooperazione applicativa, che consente la trasmissione diretta al SIC dei provvedimenti giudiziari di competenza della magistratura di sorveglianza (Tribunale di sorveglianza e Ufficio di sorveglianza) gestiti sul sottosistema S*IUS* e l'acquisizione automatica dei titoli esecutivi da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al sottosistema SIEP;

Ritenuto che il progetto si pone come obiettivo primario il compito di semplificare le attività degli utenti dei sistemi SIC e SIES, sostituendo, per quanto riguarda il

SIC, l'attuale servizio di data entry effettuato dagli uffici locali, con la trasmissione automatica al sistema del casellario dei provvedimenti giudiziari gestiti sul sistema SIES (sottosistema S*IUS*);

Ritenuto che in tale modo verrà garantita l'alimentazione automatica della banca dati centralizzata del sistema informativo del casellario, che rappresenta la base per la certificazione dei c.d. precedenti penali a livello nazionale;

Considerato che i due sistemi SIC e S*IUS* sono posti all'interno della Rete della Giustizia e interconnessi in piena conformità delle regole tecniche e di sicurezza del Ministero della giustizia e che l'interconnessione è realizzata tramite l'utilizzo di protocollo SSL e l'utilizzo di certificati di firma digitale necessari per la mutua autenticazione;

Ritenuto, pertanto, di dover abrogare la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 18, e modificare la lettera *d)* dello stesso articolo;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Dispongono:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e contenuto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità tecnico operative per consentire la trasmissione diretta e l'acquisizione sul SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglianza gestiti sul sistema S*IUS*, che sono oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del T.U., nonché le modalità per consentire l'acquisizione automatica e l'aggiornamento dei titoli esecutivi iscritti sul SIC da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al SIEP.

2. La trasmissione e l'acquisizione avviene attraverso un sistema di interconnessione tra SIC e SIES (sistemi situati all'interno del dominio giustizia) realizzato in piena conformità delle regole tecniche e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dal Ministero della giustizia. L'interconnessione avviene tramite protocollo SSL e l'utilizzo di certificati di firma digitale necessari per la mutua autenticazione.

3. Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza e gli uffici del pubblico ministero assumono, ai sensi dell'art. 15 del T.U., le funzioni di ufficio iscrizione, ai quali è demandata anche la competenza sulle attività necessarie per la gestione eventuale dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC.

4. Per l'utilizzo dell'interconnessione tra i sistemi SIC e SIES sono utilizzate le infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito è istituito l'ufficio centrale per quanto riguarda il SIC e, per il SIES, quanto agli apparati tecnologici, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel cui ambito è istituita la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le definizioni, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) «SIC» o «sistema» è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 3 T.U.). Il controllo e la gestione del sistema e delle banche dati è demandato all'ufficio del casellario centrale (art. 19 T.U.);

b) «Sistema SIES» è il sistema informativo dell'esecuzione penale che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha concepito allo scopo di informatizzare tutte le attività connesse all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari delle Procure, dei Tribunali di sorveglianza, degli Uffici di sorveglianza e degli uffici del giudice dell'esecuzione. In particolare l'applicativo SIES è segmentato in tre sottosistemi: il sistema informativo esecuzioni penali (SIEP), il sistema informativo uffici di sorveglianza (S*IUS*) e il sistema informativo giudice dell'esecuzione (SIGE).

c) «Sistema S*IUS*» è il sistema che gestisce tutte le attività connesse ai procedimenti della magistratura della sorveglianza;

d) «Sistema SIEP» è il sistema che gestisce tutte le attività dei procedimenti del pubblico ministero;

e) «sistema di interconnessione SIC/SIES» è l'insieme del software, hardware e reti di trasmissione che collegano i sistemi SIC ed il sistema SIES (sottosistemi SIEP e SI*IUS*) posti all'interno del dominio della giustizia;

f) «servizio web» è l'insieme dei moduli software realizzati sui due sistemi SIC e SIES, basati sulla cooperazione applicativa e sulla tecnologia cosiddetta Web Service, per i fini del presente decreto;

g) «modulo WEB/SIC-SIES» o «servizio applicativo di interoperabilità» è l'applicazione che consente direttamente dei sistemi fonte (SIEP e S*IUS*) di consultare la banca dati del sistema del casellario per i fini del presente decreto;

h) «ufficio iscrizione SIUS/SIEP» o «ufficio SIUS/SIEP» è il Tribunale di sorveglianza, l'Ufficio di sorveglianza e l'ufficio del pubblico ministero che assume, ai sensi dell'art. 15 del T.U., le funzioni di ufficio iscrizione, al quale è demandata anche la competenza sulle attività necessarie per la gestione eventuale dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC;

i) «Utente SIUS/SIEP» è l'utente autorizzato dall'ufficio giudiziario ad accedere al sistema S*IUS* o SIEP e abilitato ad effettuare le operazioni di cui al presente decreto;

j) «titolo esecutivo» è la sentenza penale di condanna, la sentenza di proscioglimento o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

k) «provvedimento/soggetto provvisorio» è il provvedimento/soggetto iscritto provvisoriamente sul SIC al fine di consentire l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari della magistratura della sorveglianza e del titolo esecutivo trasmesso da SIEP;

l) «portale del casellario» è il sito dell'ufficio del casellario centrale disponibile all'interno del dominio giustizia;

m) «RUG» (Rete Unitaria della Giustizia) è l'infrastruttura telematica che interconnette tra loro i sistemi informatici interni al Dominio Giustizia;

n) «Alias» è il soggetto iscritto nel sistema che risulta condannato con identità diverse;

o) «Anagrafica di richiamo» è il soggetto iscritto nel sistema per il quale, successivamente alla condanna, sono stati cambiati i dati anagrafici a seguito di comunicazione del comune competente;

p) per le «altre definizioni» si rimanda ai decreti dirigenziali del 25 gennaio 2007 e del 5 dicembre 2012.

Capo II

INTERCONNESSIONE TRA IL SISTEMA SIC E IL SISTEMA SIUS

Art. 3.

Principi e funzioni
del sistema interconnessione SIC/SIUS

1. Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza, attraverso il sistema di interconnessione SIC/S*IUS*, trasmettono direttamente dal S*IUS* al sistema SIC i propri provvedimenti giudiziari, richiamando un apposito servizio web. Tale servizio provvede, in tempo reale, all'iscrizione dei provvedimenti nella banca dati del casellario giudiziale e a restituire l'esito dell'operazione. In caso di esito positivo, il servizio trasmette al sistema S*IUS* i dati relativi alle generalità del soggetto, al provvedimento giudiziario trasmesso, al procedimento S*IUS* (numero e anno), al titolo esecutivo, nonché, anche a fini di controllo, l'estratto del provvedimento iscritto ai sensi dell'art. 4 del T.U.

2. Presupposto per la trasmissione dal S*IUS* al SIC di un provvedimento giudiziario è che sul SIC risultino presenti sia il soggetto sia il titolo esecutivo. In caso di assenza di tali dati, sia essa parziale (manca il titolo esecutivo) o totale (manca il soggetto e il titolo esecutivo) la trasmissione è rifiutata segnalando all'utente S*IUS* il motivo del rifiuto.

3. Il SIC mediante appositi controlli automatici verifica la validità e la congruenza dei dati trasmessi dal sistema S*IUS* e rileva, inoltre, eventuali errori anche attraverso un raffronto tra i dati del provvedimento trasmesso dal S*IUS* e quelli presenti sul titolo esecutivo del SIC. Gli eventuali errori riscontrati sono evidenziati e trasmessi al sistema S*IUS* con apposite segnalazioni.

4. Sul portale del casellario sono pubblicate le tabelle contenenti l'elenco analitico di tutti i provvedimenti giudiziari in materia di sorveglianza che saranno oggetto di trasmissione. Qualsiasi tentativo di invio di provvedimenti non presenti nelle citate tabelle è rifiutato con apposita segnalazione.

Art. 4.

*Modalità di trasmissione dal S*IUS *al SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglianza*

1. La trasmissione diretta dal S*IUS* al SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglianza, è consentita secondo le seguenti modalità:

a) Servizio in cooperazione applicativa tramite la tecnologia cosiddetta Web Service;

b) Servizio applicativo di interoperabilità, denominato «WEB/SIC-SIES», reso disponibile sul sistema S*IUS*.

Art. 5.

*Trasmissione dal S*IUS *al SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglianza - Servizio in cooperazione applicativa tramite la tecnologia Web Service*

1. Per la trasmissione dei provvedimenti giudiziari dal S*IUS* al SIC, nella modalità indicata all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, sono utilizzate le seguenti componenti applicative e tecniche necessarie per l'interconnessione. In particolare:

a) Per il SIC:

ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti dell'esecuzione in materia di sorveglianza trasmessi dal S*IUS* e gestione dei loro successivi eventuali aggiornamenti (modifica e cancellazione);

invio al S*IUS* dell'esito della trasmissione effettuata, comprensiva dell'estratto del provvedimento giudiziario iscritto sul SIC.

b) Per il S*IUS*:

trasmissione diretta dall'applicativo S*IUS* dei provvedimenti dell'esecuzione in materia di sorveglianza e dei successivi eventuali aggiornamenti (modifica e cancellazione);

visualizzazione e stampa dell'esito della trasmissione effettuata e dell'estratto del provvedimento iscritto sul SIC;

visualizzazione, per ciascun provvedimento, dell'elenco delle trasmissioni effettuate.

2. Tra i dati trasmessi, sono indicati anche il cognome e il nome del soggetto che effettua la trasmissione dal S*IUS* o il codice identificativo attribuito allo stesso.

Art. 6.

*Trasmissione dal S*IUS *al SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglianza - Servizio applicativo di interoperabilità «WEB/SIC-SIES»*

1. Il servizio applicativo di interoperabilità («modulo WEB/SIC-SIES»), di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, è utilizzato per la gestione dei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'art. 7.

2. Le modalità operative sono indicate nei commi 3 e 4 dell'art. 7, nel manuale tecnico-operativo di cui al comma 3 dell'art. 13 e avvengono secondo le disposizioni del decreto 25 gennaio 2007.

Art. 7.

Principali compiti assegnati agli uffici iscrizione del Tribunale di sorveglianza e dell'Ufficio di sorveglianza collegati al SIUS

1. Trasferire i provvedimenti definitivi dal S*IUS* al SIC. I dati del provvedimento sono iscritti automaticamente sul SIC in riferimento al titolo esecutivo e al soggetto per il quale risulta emesso. In caso di assenza sul SIC del soggetto e del titolo esecutivo il trasferimento è rifiutato, inviando all'utente S*IUS*, con apposita segnalazione, il motivo del rifiuto.

2. Trasmettere al sistema SIC gli aggiornamenti (modifiche, cancellazioni) effettuati sul sistema S*IUS*. In particolare, al fine di tenere allineate le banche dei due sistemi, è necessaria, in caso di cancellazione del provvedimento sul S*IUS*, anche una cancellazione sul sistema SIC. Successivamente, si può procedere ad inviare nuovamente il provvedimento modificato.

3. Gestire i casi di rifiuto del trasferimento derivato dall'assenza sul SIC del soggetto e/o del titolo esecutivo. Dopo aver effettuato gli opportuni controlli l'ufficio S*IUS* provvede a:

a) inserire, attraverso il «modulo WEB/SIC-SIES», in caso di assenza parziale un provvedimento provvisorio (sentenza o decreto penale) e in caso di assenza totale, ad iscrivere anche i dati anagrafici del soggetto (cosiddetto soggetto provvisorio), secondo le modalità previste dall'art. 15 del decreto 25 gennaio 2007;

b) trasmettere di nuovo il provvedimento dal S*IUS*, dopo l'inserimento del provvedimento/soggetto provvisorio. Il provvedimento del S*IUS*, limitatamente ai soli casi in cui contenga dei dati relativi alla pena, è iscritto sul SIC con un particolare errore e quindi deve essere successivamente oggetto di validazione da parte dell'ufficio S*IUS* con le modalità indicate alla lettera *d)*. Al termine della validazione il SIC invia un'apposita comunicazione visibile sul «modulo WEB/SIC-SIES»;

c) sollecitare, senza ritardo, tramite lo stesso modulo, l'iscrizione definitiva del provvedimento provvisorio all'ufficio iscrizione competente;

d) validare il provvedimento del S*IUS* trasmettendo di nuovo il provvedimento al SIC (modifica) o operando direttamente sul SIC, quando l'ufficio iscrizione ha provveduto alla definitiva iscrizione e validazione del provvedimento provvisorio sollecitato.

4. Gestire i casi in cui il titolo esecutivo risulti iscritto nel SIC con generalità diverse rispetto al provvedimento emesso dalla magistratura di sorveglianza. Al fine di consentire il corretto trasferimento del provvedimento S*IUS* e il collegamento al titolo esecutivo presente sul SIC, l'utente S*IUS* può iscrivere sul SIC, attraverso il «modulo WEB/SIC-SIES» un soggetto («alias» o «anagrafica di richiamo») in correlazione al soggetto aventi generalità diverse.

5. Gestire i casi di segnalazione di errori riscontrati dal SIC. Per ciascun trasferimento effettuato dal S*IUS* (inserimento, modifica, cancellazione), sono attivati sul SIC degli appositi controlli. In caso di esito negativo, tali controlli determinano specifiche segnalazioni al sistema S*IUS*. In alcuni casi il provvedimento viene comunque inserito nel SIC con lo stato «VERIFICATO CON ERRORI». In queste ipotesi l'utente S*IUS* verifica l'anomalia segnalata e provvede eventualmente alla sua correzione sul S*IUS*, trasmettendo successivamente al SIC gli aggiornamenti effettuati. Nel caso in cui ciò non sia possibile provvede direttamente sul SIC agli opportuni aggiornamenti attraverso le funzioni disponibili.

6. Sollecitare l'iscrizione all'ufficio iscrizione competente. Nei casi in cui il titolo esecutivo mancante sul SIC sia un provvedimento di pene concorrenti (cosiddetto cumulo) o una sentenza riconosciuta e quando il soggetto provvisorio risulti nato all'estero, l'ufficio S*IUS* sollecita l'iscrizione all'ufficio iscrizione competente, secondo le modalità indicate nel manuale tecnico-operativo di cui al comma 3 dell'art. 13.

7. Gestire i contrasti tra i dati dei provvedimenti iscritti sul S*IUS* con quelli iscritti sul SIC. Prima di procedere a quanto disposto ai commi 3 e 4, l'ufficio iscrizione S*IUS* verifica se il contrasto possa derivare da un errato inserimento dei dati del soggetto o del titolo esecutivo sul SIC o sul S*IUS*. Se l'errore è riscontrato sul SIC lo segnala all'ufficio iscrizione competente alla correzione ai sensi dell'art. 15, comma 6, T.U. Invece, se l'errore è sul S*IUS* provvede alle eventuali correzioni o lo segnala all'ufficio della procura che ha iscritto il titolo esecutivo sul sistema SIEP.
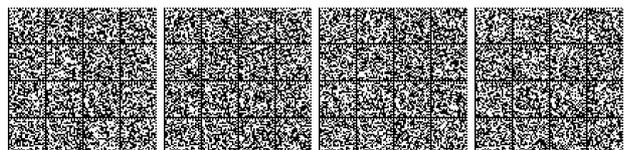
Art. 8.

Disposizioni transitorie in materia di iscrizione sul SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura della sorveglianza non gestibili tramite il sistema di interconnessione SIC/SIUS

1. In via transitoria, a causa della diversità di trattamento dei provvedimenti gestiti sul sistema S*IUS*, che non assicura un corretto trattamento dei dati secondo gli attuali standard del casellario, e in attesa della realizzazione degli interventi che consentiranno di trasmettere automaticamente dal S*IUS* al SIC i provvedimenti giudiziari della magistratura della sorveglianza con le modalità di cui all'art. 4, l'ufficio iscrizione S*IUS*, costituito presso ciascun ufficio della magistratura della sorveglianza, cura l'iscrizione sul SIC dei seguenti provvedimenti:

a) provvedimenti concernenti le misure di sicurezza definite in sede di appello dal Tribunale di sorveglianza;

b) provvedimenti concernenti la riabilitazione, ma solo quando è riferita a più titoli esecutivi;

c) provvedimenti concernenti la revoca della dichiarazione della cosiddetta dichiarazione di delinquenza qualificata, sia se disposta con separato decreto sia se disposta contestualmente alla revoca della misura di sicurezza;

d) provvedimenti di cui all'art. 130 del codice di procedura penale (correzione di errori materiali);

e) provvedimenti concernenti l'unificazione delle misure di sicurezza.

2. L'ufficio iscrizione S*IUS* cura l'iscrizione sul SIC anche dei provvedimenti giudiziari che in sede di trasmissione dal S*IUS* al SIC hanno causato un errore tecnico, oppure quando non possono essere trasmessi a causa della mancanza del titolo esecutivo sul SIEP.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio iscrizione S*IUS*, previo accordi con l'ufficio locale, può trasmettere l'estratto del provvedimento da iscrivere all'ufficio locale coincidente con la sede del Tribunale di sorveglianza o dell'Ufficio di sorveglianza.

4. L'iscrizione dei provvedimenti effettuata direttamente sul SIC avviene con le stesse modalità stabilite nel decreto 25 gennaio 2007.

Capo III

INTERCONNESSIONE TRA IL SISTEMA SIC E IL SISTEMA SIEP

Art. 9.

Principi e funzioni del sistema interconnessione SIC/SIEP e principali compiti assegnati agli uffici

1. L'acquisizione automatica dei titoli esecutivi dal SIC da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al SIEP e l'eventuale aggiornamento dei titoli esecutivi non presenti sul SIC avviene, in tempo reale, tramite il sistema di interconnessione SIC/SIES, con le stesse modalità di cui all'art. 4.

2. Per l'acquisizione del titolo esecutivo dal SIC, l'utente SIEP ricerca attraverso il «modulo WEB/SIC-SIES» il provvedimento giudiziario (titolo esecutivo) sul sistema SIC. Una volta individuato il titolo esecutivo, l'utente SIEP provvede a confermare il trasferimento dal sistema SIC al sistema SIEP. Il sistema SIEP provvede automaticamente a iscrivere i dati del titolo esecutivo (dati soggetto e provvedimento giudiziario) sul registro informatizzato dell'esecuzione e ad assegnare il relativo numero di registro. Contestualmente al trasferimento dei dati del titolo esecutivo, se richiesto, è trasmesso anche il certificato del casellario giudiziale (in formato *PDF)*.

3. Nei casi in cui il titolo esecutivo risulti mancante sul SIC, l'utente SIEP provvede a trasferire il titolo esecutivo iscritto sul sistema SIEP al SIC, tramite il servizio web di cui all'art. 4. Il SIC acquisisce il titolo esecutivo trasmesso quale provvedimento provvisorio. Al termine del trasferimento l'utente SIEP sollecita l'iscrizione all'ufficio iscrizione competente come previsto dall'art. 15 del decreto 25 gennaio 2007. L'acquisizione dei provvedimenti a titolo provvisorio è consentita anche per i soggetti che non hanno precedenti penali e in tali casi i dati anagrafici del soggetto sono acquisiti provvisoriamente (cosiddetto soggetto provvisorio). L'utente SIEP, appena ricevuta la comunicazione inviata dal SIC dell'avvenuta validazione del provvedimento sollecitato, può verificare attraverso il modulo «WEB/SIC-SIES» eventuali discordanze tra il provvedimento trasferito e quello validato.

Capo IV

GESTIONE SUL SIC DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI SOLLECITATI

Art. 10.

Principali compiti dell'ufficio iscrizione del SIC per la gestione dei provvedimenti provvisori sollecitati

1. L'ufficio iscrizione verifica, con cadenza giornaliera, attraverso l'apposita funzione disponibile sul SIC, l'esistenza di comunicazioni o solleciti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 4, del decreto 25 gennaio 2007.

2. L'ufficio iscrizione provvede, senza ritardo e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del relativo sollecito, ad iscrivere il provvedimento sollecitato oppure a comunicare per via telematica all'ufficio iscrizione che ha effettuato il sollecito i motivi del rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto 25 gennaio 2007.

3. L'ufficio iscrizione sollecitato per l'iscrizione sottopone ad una ulteriore verifica i dati trasmessi e al fine di attivare tutti i controlli previsti sul SIC, effettua di nuovo un salvataggio di tutti gli elementi del titolo esecutivo
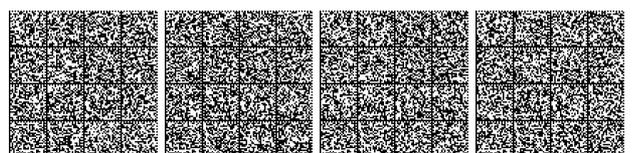
(dati provvedimento, reati, dispositivo, pene accessorie, misure di sicurezza) e solo successivamente può procedere alle fasi di verifica e validazione, compresa quella del soggetto provvisorio.

Capo V

RICHIESTA DI ACCESSO E ATTIVAZIONE SUL SIC - SICUREZZA

Art. 11.

Modalità per la richiesta di accesso e attivazione degli uffici sul SIC per l'utilizzo dei sistemi di interconnessione

1. L'accesso e l'attivazione sul SIC da parte degli uffici giudiziari di cui al presente decreto è subordinato all'espletamento di una procedura di registrazione sul sistema, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e secondo le modalità indicate nel decreto 25 gennaio 2007.

Art. 12.

Politiche di sicurezza - Controllo e verifica degli accessi e delle operazioni svolte sui sistemi di interconnessione

1. Per i sistemi di interconnessione del presente decreto restano ferme le politiche di sicurezza adottate sul SIC ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto 25 gennaio 2007.

2. L'ufficio giudiziario interessato definisce nell'ambito del proprio sistema S*IUS* o sistema SIEP, per tutte le utenze autorizzate alla trasmissione dei provvedimenti e all'accesso al SIC tramite il modulo di interoperabilità WEB/SIES, i corrispondenti livelli di visibilità e operatività, sulla base di profili di autorizzazione e di credenziali di autenticazione associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad uso esclusivo dell'utente. Assume, inoltre, la piena responsabilità in merito alla gestione e all'utilizzo degli accessi al proprio sistema, nonché al trattamento dei dati personali acquisiti attraverso detti accessi, per conto di tutte le utenze autorizzate alla consultazione.

3. Ogni qualvolta viene trasmesso o acquisito un provvedimento oppure è effettuato l'accesso al servizio applicativo di interoperabilità («modulo WEB/SIES») da parte degli utenti dei sistemi S*IUS* e SIEP, Il sistema del casellario assicura la registrazione automatica nel proprio sistema di autenticazione, se non già presente, dei dati relativi all'utente, l'assegnazione allo stesso di un codice univoco e la registrazione delle operazioni effettuate.

4. Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, la trasmissione dei dati verso il SIC è stata realizzata in piena conformità alle regole tecniche e di sicurezza attualmente vigenti e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dall'Amministrazione. Nello specifico l'interconnessione avviene tramite un servizio di cooperazione applicativa basato sull'uso della tecnologia del cosiddetto Web Service e del protocollo SSL.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L'art. 18 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 è modificato come segue:

a) la lettera *b)* del comma 3 è abrogata;

b) la lettera *d)* del comma 3 è sostituita dalla seguente: «*d)* nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* del presente comma, l'estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.».

2. All'art. 18, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente comma 3 ter: «È fatta salva l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 per i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni e dal magistrato di sorveglianza per i minorenni nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 79, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354.».

3. Per facilitare il compimento delle attività indicate nel presente decreto viene messo a disposizione sul portale del casellario un manuale tecnico-operativo.

Art. 14.

Norma finale

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° luglio 2013.

Roma, 22 maggio 2013

Il direttore generale della giustizia penale
FRUNZIO

Il direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
INTRAVAIA

13A04653
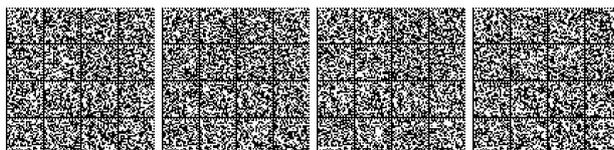
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2013.

Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida", di seguito definito Codice della Strada;

Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)* del predetto Codice della Strada, che prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm^3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kW/Kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre, il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 Km/h, nonché di tricicli di potenza superiore a 15 kW;

Visto altresì il comma 4 del predetto art. 116 del Codice della Strada, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A;

Visto l'art. 121, comma 2, del Codice della Strada, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione Europea;

Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto altresì il comma 3 del predetto art. 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella *G.U.* 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti";

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale che prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate, in relazioni alle manovre oggetto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art. 1 lettere da *b)* ad *e)* del medesimo decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di velocità prescritti;

Ritenuto necessario dettare disposizioni in materia di aree libere che, in relazione a ciascun percorso di manovra, possano garantire la sicurezza dei candidati al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 ed A, in caso di cadute o perdita di controllo del veicolo, nell'esecuzione delle predette manovre della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti;

Ritenuto altresì necessario definire tali fasce minime di rispetto, in relazione alle velocità minime prescritte, dall'allegato 2, lettera B, punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5, del decreto legislativo n. 59 del 2011 per l'esecuzione delle manovre ivi prescritte;

Considerata la necessità di procedere, in un'ottica di garanzia della sicurezza dei candidati, ad una puntuale verifica della idoneità delle aree, già adibite all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per le patenti delle categorie A1 ed A, ai nuovi contenuti delle predette prove;

Considerato che, nelle more della predetta verifica e dell'eventuale adeguamento delle stesse aree - al fine di garantire comunque il regolare svolgimento degli esami in parola, in condizioni di sicurezza e di uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale - è opportuno che le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del citato decreto ministeriale, per le quali è prescritta una velocità di 50 Km/h, siano svolte ad una velocità di almeno 30 Km/h;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni in materia di aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova

1. Al fine di non pregiudicare la sicurezza dei candidati in caso di cadute o perdita di controllo del veicolo, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui agli allegati da 1 a 4 del presente decreto, conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, è conforme ai requisiti minimi di cui al presente decreto: essa comprende l'area dei singoli circuiti ed, ove prevista, quella delle relative vie di fuga, disciplinate ai sensi dei commi 2 e 3, nonché l'area della fascia perimetrale di rispetto, disciplinata ai sensi del comma 4.

2. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, la superficie destinata ai circuiti di cui agli allegati 2, 3 e 4 del presente decreto, è incrementata di un'ulteriore superficie minima, denominata via di fuga, stimata in relazione alla velocità di percorrenza e conforme a quanto indicato nei predetti allegati.

3. Fermo restando la necessità di garantire la sequenza delle prove, così come prevista dal decreto ministeriale di cui al comma 1, le aree dei singoli circuiti, comprese le eventuali vie di fuga, sono realizzate e combinate, in relazione agli spazi disponibili, secondo diverse configurazioni, in modo da avere una geometria dell'area destinata ai percorsi di prova non necessariamente rettangolare. È fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o più circuiti tuttavia, previa adeguata valutazione di opportunità e sicurezza, la via di fuga di un circuito può sovrapporsi con parti di altri circuiti. Nella tabella degli allegati, sono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili soluzioni di allestimento dell'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova.

4. Intorno all'area dove insistono i circuiti ed, ove previste, le relative via di fuga, è garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza almeno pari a 3 metri, nelle zone non interessate dalla parte finale di ciascun circuito di prova, ed almeno pari a 5 metri in tali parti finali. La larghezza di 5 metri può essere ridotta a 3 metri solo a condizione di proteggere i più ristretti margini con adeguate protezioni degli ostacoli presenti.

5. L'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui al comma 1, è agevolmente accessibile con i veicoli di prova ed è dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti: la fascia di rispetto perimetrale può essere pavimentata, nella parte esterna a partire da 1,5 metri dal lato confinante con i circuiti, ed eventualmente con le relative vie di fuga, con materiale di tipo diverso da quello utilizzato per l'area degli stessi, purché la pavimentazione risulti regolare, non sconnessa e comunque carrabile con i veicoli utilizzati per le prove.

Art. 2.

Disposizioni in materia allestimento delle aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova

1. Il percorso dei singoli circuiti di prova è delimitato da strisce orizzontali, di larghezza compresa tra i 10 ed i 15 centimetri. In luogo delle strisce, possono essere usati appositi coni.

2. Nelle aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova devono essere presenti rilevatori di velocità, conforrni alle prescrizioni tecniche individuate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

Art. 3.

Abbigliamento tecnico del candidati

1. Al fine di tutelare l'incolumità dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, indossano:

a) casco integrale;

b) guanti;

c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle;

d) scarpe chiuse;

e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa verifica della idoneità delle aree già adibite all'espletamento delle prove pratiche di guida delle patenti delle categorie A1 ed A, ai nuovi contenuti delle corrispondenti prove delle patenti di categoria A1, A2 ed A, nonché fino all'eventuale adeguamento delle stesse in condizioni di sicurezza, le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in premessa, per le quali è prescritta una velocità di 50 Km/h, sono svolte ad una velocità di almeno 30 Km/h. Conseguentemente, la lunghezza dei corridoi di accelerazione delle relative prove è corrispondentemente ridotta, in conformità a quanto riportato negli allegati del presente decreto.

2. Fino alla piena realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, il valore della velocità, qualora rilevi ai fini della prova, è calcolato sulla base delle competenze professionali degli esaminatori.

Il presente decreto unitamente agli allegati ed alla tabella, che ne costituiscono parte integrante. è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2013

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO *1*

PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITA' RIDOTTA

ALLEGATO *2*
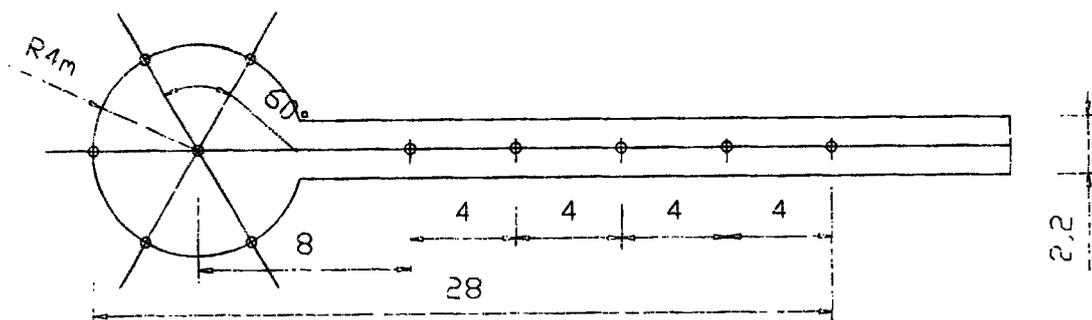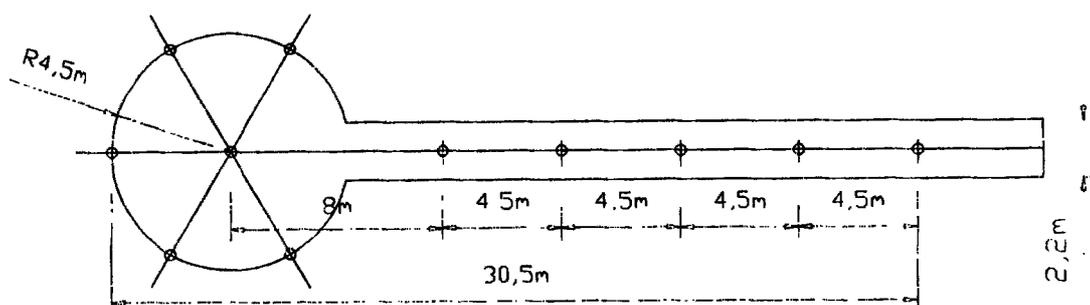
PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO

circuito per A1
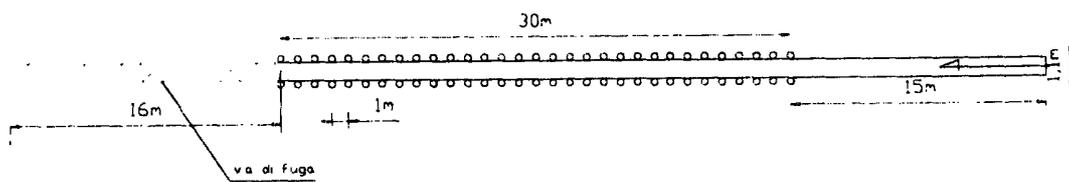
circuito per A2 - A

D min
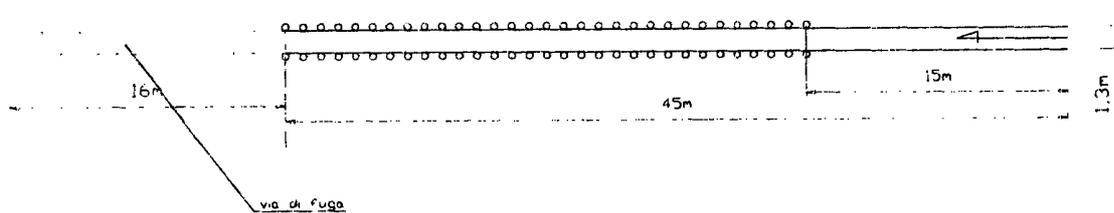
Il corridoio deve essere prolungato, in senso longitudinale, di almeno 16 metri, in modo da avere una superficie minima aggiuntiva per consentire l'arresto in sicurezza del veicolo.

ALLEGATO *3*

SUPERAMENTO OSTACOLO

circuito per A1

circuito per A2 - A

ALLEGATO *4*
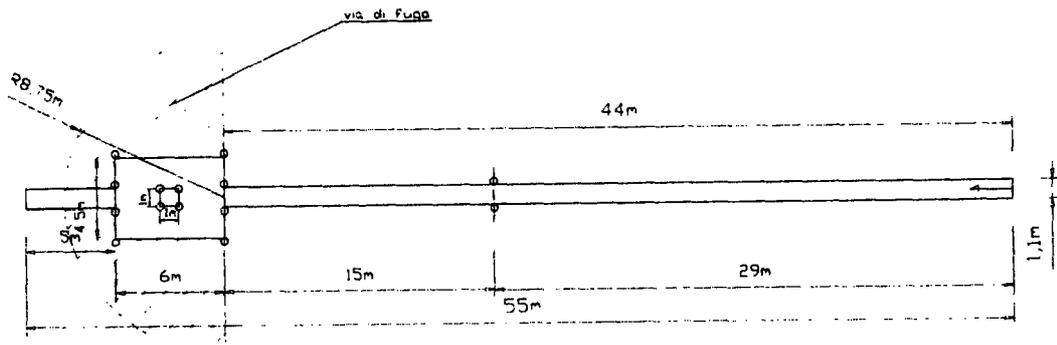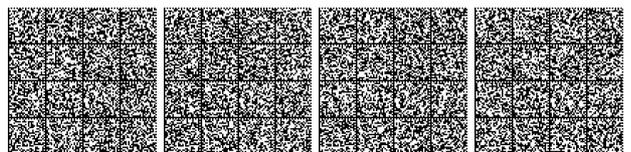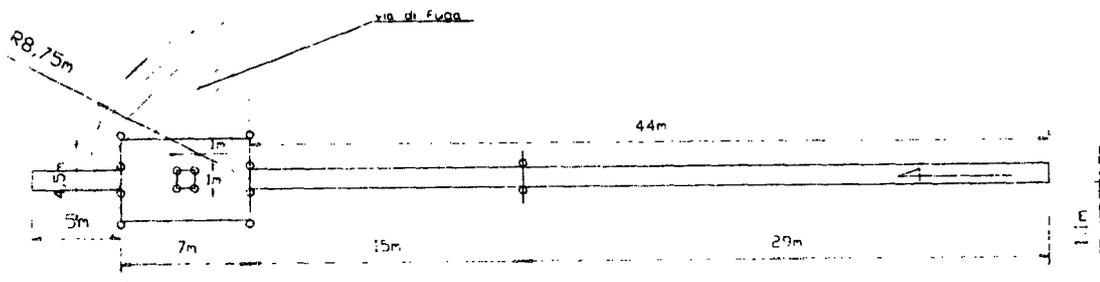
PROVE DI FRENATA

Circuito per A1 – A2 - A
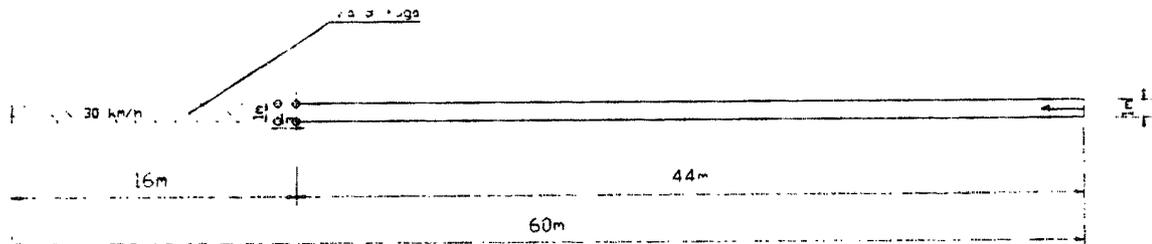
Il corridoio deve essere prolungato, in senso longitudinale, di almeno 16 metri, in modo da avere una superficie minima aggiuntiva per consentire l'arresto in sicurezza del veicolo.
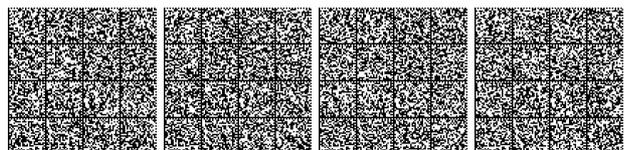
TABELLA

POSSIBILI SOLUZIONI DI ALLESTIMENTO DELL'AREA DESTINATA ALL'EFFETTUAZIONE DEI PERCORSI DI PROVA

Soluzione 1: circuiti A1 e A2 – A sovrapposti e tutti nello stesso verso. La fascia di rispetto perimetrale ha larghezza di 5 m sul lato in corrispondenza della parte finale dei circuiti e di 3 m sui restanti lati
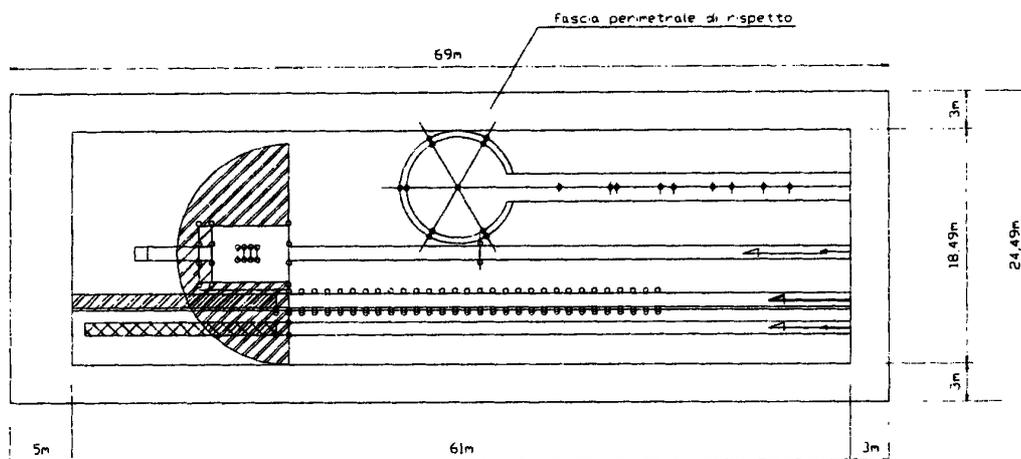
Soluzione 2: circuiti A1 e A2 – A sovrapposti e tutti nello stesso verso. I percorsi hanno versi opposti. La fascia di rispetto perimetrale ha larghezza di 5 m sui lati corti del rettangolo che delimita l'area di prova e di 3 m sugli altri lati di detto rettangolo.
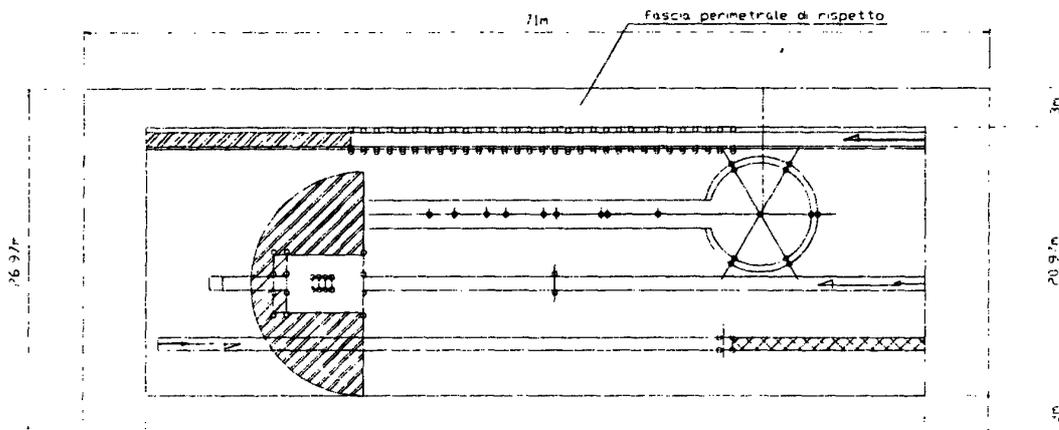
Soluzione 3: circuiti A1 e A2 – A sovrapposti per le prove di equilibrio, superamento ostacolo e frenata; affiancati i due circuiti di passaggio in corridoio stretto. Per la fascia di rispetto vale quanto riportato per la precedente soluzione 1.
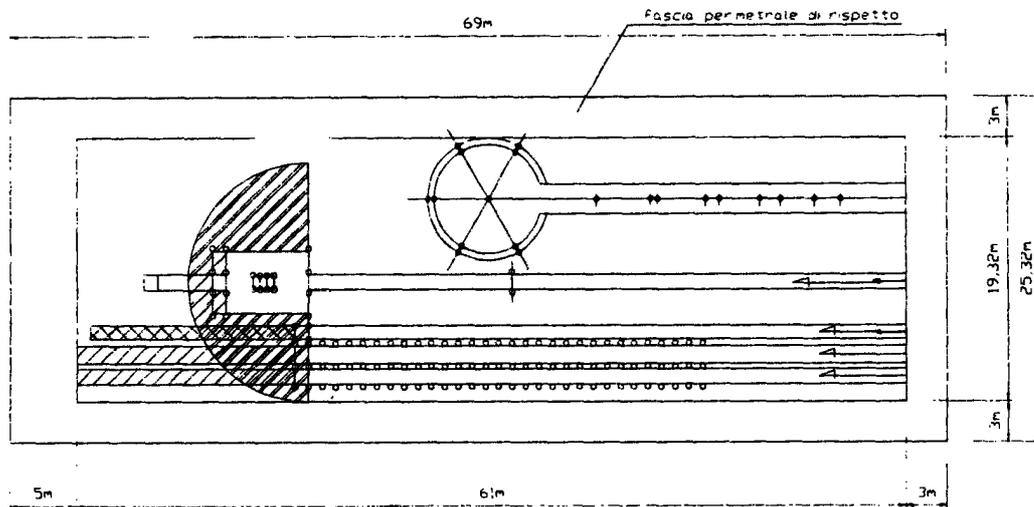
13A04651

DECRETO 22 maggio 2013.

Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trieste ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trieste.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente, l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);

Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004 recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6 in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unità navali e di altri elementi pertinenti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 0013748 del 13 maggio 2013, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del Centro VTS di Trieste

1. È attivato il Centro VTS di Trieste che ha sede presso la Capitaneria di porto di Trieste.

2. La Capitaneria di porto di Trieste è l'autorità VTS di Trieste ed assolve al ruolo di LCA (local competent authority) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
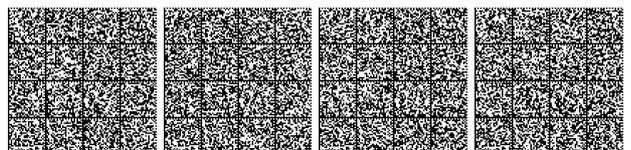
Art. 2.

Limiti dell'area VTS di Trieste

1. L'area VTS di Trieste è delimitata dalla spezzata che congiunge i punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche (datum di riferimento WGS 84):

a) lat. 45° 43' 34.9200" N — long. 013° 41' 23.5800" E

b) lat. 45° 42' 27.0000" N — long. 013° 34' 36.0000" E

c) lat. 45° 36' 59.1600" N — long. 013° 34' 36.0000" E

d) lat. 45° 37' 50.3700" N — long. 013° 37' 47.3300" E

e) lat. 45° 35' 56.3700" N — long. 013° 42' 44.3400" E

f) lat. 45° 35' 41.3700" N — long. 013° 43' 08.3400" E

g) lat. 45° 35' 42.8906" N — long. 013° 43' 23.2698" E

2. Le comunicazioni tra l'Autorità VTS di Trieste e le navi in arrivo hanno inizio nell'area di primo contatto, individuata nella zona di mare adiacente l'area VTS di cui al comma 1 ed ampia 3 miglia.

3. L'area VTS complessiva è quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.

Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, che intendano transitare nell'area VTS di Trieste di cui all'art. 2 del presente decreto, inoltrano, senza ritardo, preventiva comunicazione all'Autorità VTS di Trieste, seguendo le procedure riportate nell'allegato 2.

Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorità VTS di Trieste, in conformità alle linee guida emanate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), esercita le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ed eroga:

a) il servizio informazioni;

b) il servizio di assistenza alla navigazione;

c) il servizio di organizzazione del traffico.

Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fatta salva l'osservanza degli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che transitano nell'area VTS di Trieste sono tenute a rispettare le seguenti prescrizioni:

a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 11;

b) effettuare la navigazione con particolare cautela;

c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare con immediatezza, a richiesta dell'Autorità VTS di Trieste;

d) comunicare tempestivamente all'Autorità VTS di Trieste ogni avaria, sinistro, perdita di carico, o altro inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio della comunicazione di cui all'allegato 2.

2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Trieste dall'osservanza delle norme della COLREG 1972 ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2013

Il Ministro: LUPI

ALLEGATO *1*

Area VTS di Trieste

ALLEGATO *2*
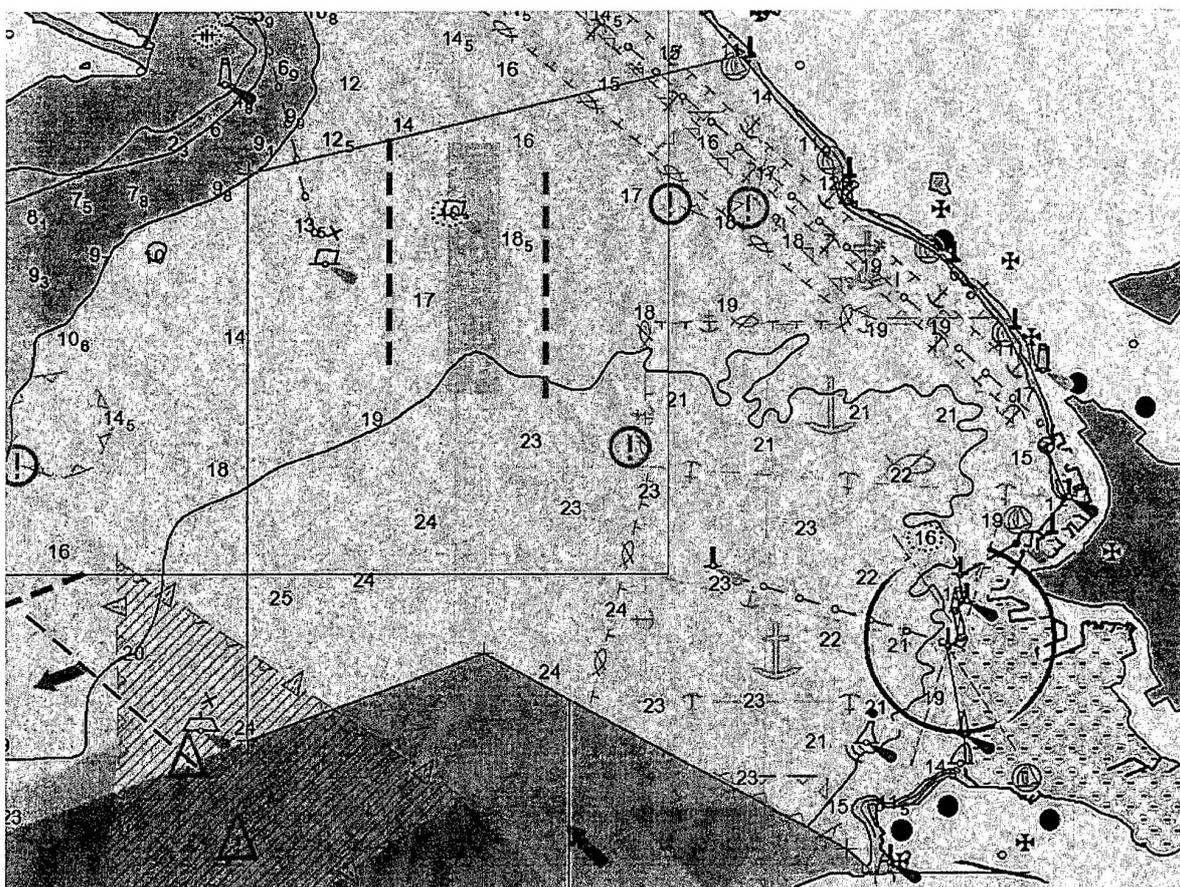
Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Trieste, ne danno comunicazione all'Autorità VTS di Trieste con la seguente procedura:

1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 11, riserva can. 16) contenente i seguenti dati:
   - identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);
   - gruppo data orario in UTC e posizione;
   - rotta e velocità;
   - pescaggio;
   - porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;
   - carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO;
   - caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che hanno tonnellaggio uguale o superiore a 1.000 GT;
   - indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;
   - numero totale di persone a bordo;
   - difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilità o la sicurezza della nave.

2. La comunicazione, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A.851 (20), è trasmessa non appena la nave accede all'area di primo contatto di cui all'art. 2, comma 2.

13A04652

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 maggio 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione regionale per la Liguria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Genova», in Genova, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 82 dell'8 aprile 2009 con il quale al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione regionale per la Liguria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Genova, ubicato in Genova, via Rubattino n. 6 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 febbraio 2013 e perfezionata in data 14 maggio 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 febbraio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione regionale per la Liguria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Genova, ubicato in Genova, via Rubattino n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 23 febbraio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione regionale per la Liguria – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Genova perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

Allegato

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidi grassi trans isomeri	Reg. CE 796/2002 2 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Acidità	UNI EN ISO 660:2009 (escluso par. 9.2)
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Alcoli alifatici	Reg. CEE 2568/1991 allegato XIX + Reg. CE 796/2002
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Cere	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007
Cere, metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/1991 allegato XX + Reg. UE 61/2011
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg.

	CE 656/1995
Triacilgliceroli con ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. CE 2472/1997 + Reg. CE 282/1998
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/2008

13A04744

DECRETO 20 maggio 2013.

Modifica al decreto 13 dicembre 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario di San Michele all'Adige», in San Michele all'Adige, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 13 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2011, supplemento ordinario n. 6 con il quale al laboratorio Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (TN), via E. Mach n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 14 maggio 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 dicembre 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 13 dicembre 2010 per le quali il laboratorio Fondazione Edmund Mach – Istituto agrario San Michele all'Adige, ubicato in San Michele all'Adige (TN), via E. Mach n. 1 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Rapporto isotopico (D/H)CH3 dell'acido acetico estratto - Isotopic ratio (D/H)CH3 in extract acetic acid (da 85 a 140 ppm per (D/H)CH3) (from 85 to 140 ppm for (D/H)CH3)	EN 16466-1
Rapporto isotopico 13C/12C dell'acido acetico estratto	EN 16466-2
Rapporto isotopico 180/160 dell'acqua (delta 18O) Isotopic ratio 18O/16O in water	EN 16466-3
Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - Isotopic ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in ethanol ((da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI))	OIV-MA-BS-23 R2009
Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo (delta 13C) - Isotopic ratio 13C/12C in ethanol	OIV-MA-BS-22 R2009
Titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico volumico effettivo - Alcoholic strenght by volume, actual alcoholic strength by volume	Reg. CE 2870/2000 allegato 1 app. I + app. II met. B - Comm. Reg. (EC) 2870/2000 1 app. I + app. II met. B
Composti volatili: acetale, 2-metilbutan-1-olo, 3-metilbutan-1-olo, metanolo, acetato di etile, butan-1-olo, butan-2-olo, 2-metilpropan-1-olo, propan-1-olo, acetaldeide Volatile congeners: acetal (1,1-diethoxyethane), 2-methylbutan-1-ol, 3-methylbutan-1-ol, methanol, ethyl acetate, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-methylpropan-1-ol, propan-1-ol, acetaldehyde	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa combinata, Anidride solforosa totale - Free sulfur dioxide, Combined sulfur dioxide, Total sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Fitofarmaci - Pesticides: Acetamiprid, Azoxystrobin, Benalaxyl, Boscalid, Bupirimate, Chlorpyrifos, Cyazofamid, Cyproconazole, Cyprodinil, Dimethomorph, Fenhexamide, Fludioxonil, Fluopicolide, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprovalicarb, Mandipropamid, Mepanipyrim, Metalaxyl, Metoxyfenozide, Metrafenone, Myclobutanil, Nuarimol, Oxadixyl, Pirimicarb, Propyzamide, Proquinazid, Pyrimethanil, Quinoxyfen, Tebufenozide, Tetraconazole, Thiametoxam,	UNI EN 15662: 2009

Trifloxystrobin, Zoxamide (>= 0.005 mg/L); Penconazole (>= 0.003 mg/L)	
Metanolo - Methanol	OIV-MA-AS312-03A R2009
pH, Acidità totale, Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo), Zuccheri riduttori, Acidità volatile, Estratto secco totale, Estratto non riduttore (da calcolo), Densità relativa a 20°C, Acido malico, Acido lattico, Acido tartarico, Glicerina, Potassio, Ceneri - pH, Total acidity, Alcoholic strength by volume, Actual alcoholic strength by volume, Total alcoholic strength by volume (calculated), Reducing sugars, Volatile acidity, Total dry extract, Sugar-free extract (calculated), Specific gravity at 20°C, Malic acid, Lactic acid, Tartaric acid, Glycerol, Potassium, Ash (pH: 2.8 - 4.2; Acidità totale: 3.0 - 10.0 g/l acido tartarico; Tit alc vol, Tit alc vol effettivo: 7.0 - 16.0 % vol; Tit alc vol totale (da calcolo): 7.0 - 17.0 % vol; Zuccheri riduttori: 1.0 - 15.0 g/l; Acidità volatile: 0.10 - 1.50 g/l acido acetico; Estratto secco totale: 15.0 - 45.0 g/l; Estr non riduttore (da calcolo): 15.0 - 35.0 g/l; Densità relativa a 20°C: 0,98800 - 1,00400; Acido malico: 0,35 - 4,50 g/l; Acido lattico: 0,5 - 4,5 g/l; Acido tartarico: 0,8 - 3,5 g/l; Glicerina: 5,0 - 12,5 g/l; Potassio: 0,50 - 2,00 g/l; Ceneri: 1,00 - 5,00 g/l - pH: 2.8 - 4.2; Total acidity: 3.0 - 10.0 g/l tartaric acid; Alcoholic strength by volume, Actual alcoholic strength by volume: 7.0 - 16.0 % vol; Total alcoholic strength by volume (calculated): 7.0 - 17.0 % vol; Reducing sugars: 1.0 - 15.0 g/l; Volatile acidity: 0.10 - 1.50 g/l acetic acid; Total dry extract: 15.0 - 45.0 g/l; Sugar-free extract (calculated): 15.0 - 35.0 g/l; Specific gravity at 20°C: 0,98800 - 1,00400; Malic acid: 0,35 - 4,50 g/l; Lactic acid: 0,5 - 4,5 g/l; Tartaric acid: 0,8 - 3,5 g/l; Glycerol: 5,0 - 12,5 g/l; Potassium: 0,50 - 2,00 g/l; Ash: 1,00 - 5,00 g/l)	PDP 3090:2011 Rev. 3
Acidità totale - Total acidity	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile (0,10-1,50 g/l) - Volatile acidity (0,10-1,50 g/l)	PDP 3003:2010 Rev. 6
Acidità volatile - Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico (1-35 mg/l) - Sorbic acid (1-35 mg/l)	OIV-MA-AS313-20 R2006
Ceneri - Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009

Estratto ridotto (da calcolo), Estratto non riduttore (da calcolo) - Reduced extract (calculated), Sugar-free extract (calculated)	OIV-MA-AS2-03B R2009 + PDP 3073:2010 Rev 6
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV-MA-AS2-03B R2009
Glucosio e fruttosio - Glucose and fructose	OIV-MA-AS311-02 R2009
Lieviti, batteri lattici, batteri acetici (da 0 ufc/g(mL) a 1,0E+10 ufc/g(mL)) - Yeast, lactic bacteria, acetic bacetria (from 0 cfu/g(mL) to 1,0E+10 cfu/g(mL))	OIV-MA-AS4-01 R2010
Massa volumica e densità relativa a 20° C - Density and specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009
Rapporto isotopico 180/160 dell'acqua (delta 18O) - Isotopic ratio 18O/16O in water	OIV-MA-AS2-12 R2009
Solfati, Cloruri (solfati: 90 - 1130 mg/l K2SO4; cloruri: 8 - 103 mg/l NaCl) - Sulfates, Chlorides (sulfates: 90 - 1130 mg/l K2SO4; chlorides: 8 - 103 mg/l NaCl)	PDP 3077:2009 Rev. 7
Titolo alcolometrico volumico, titolo alcolometrico volumico effettivo - Alcoholic strenght by volume	OIV-MA-AS312-01A R2009
Total alcoholic strength by volume (calculated)	OIV-MA-AS312-01A R2009+PDP 3073:2010 rev 6
Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (0,3 - 10 g/l) - Reducing and total sugars (0,3 - 10 g/l)	PDP 3073:2010 Rev. 6
pH - pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Rapporto isotopico 13C/12C della anidride carbonica (delta 13C) - Isotopic ratio 13C/12C in carbon dioxide	OIV-MA-AS314-03 R2005
Argento, Alluminio, Arsenico, Boro, Bario, Calcio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Rame, Ferro, Potassio, Litio, Magnesio, Manganese, Molibdeno, Sodio, Nichel, Piombo, Stagno, Stronzio, Vanadio, Zinco - Silver, Aluminium, Arsenic, Boron, Barium, Calcium, Cadmium, Cobalt, Chromium, Copper, Iron, Potassium, Lithium, Magnesium, Manganese, Molybdenum, Sodium, Nickel, Lead, Tin, Strontium, Vanadium, Zinc (Argento: 0.02 - 0.100 mg/l; Alluminio: 0.06 - 10 mg/l; Arsenico: 0.012 - 0.100 mg/l; Boro: 0.20 - 10 mg/l; Bario: 0.003 - 0.200 mg/l; Calcio: 0.2 - 150 mg/l; Cadmio: 0.005 - 0.100 mg/l; Cobalto: 0.003 - 0.100 mg/l; Cromo: 0.003 - 0.100 mg/l, Rame: 0.04 - 2 mg/l; Ferro: 0.03 - 5 mg/l; Potassio: 300 - 2000 mg/l; Litio: 0.005 - 0.100 mg/l; Magnesio: 0,15 - 100 mg/l; Manganese: 0.03 -	PDP 3084:2011 Rev. 7

2 mg/l; Molibdeno: 0.012 - 0.100 mg/l; Sodio: 2.0 - 50 mg/l; Nichel: 0.015 - 0.100 mg/l; Piombo: 0.016 - 0.300 mg/l; Stagno: 0.040 - 0.200 mg/l; Stronzio: 0.003 - 1 mg/l; Vanadio: 0.004 - 0.300 mg/l; Zinco: 0.01 - 5 mg/l - Silver: 0.02 - 0.100 mg/l; Aluminium: 0.06 - 10 mg/l; Arsenic: 0.012 - 0.100 mg/l; Boron: 0.20 - 10 mg/l; Barium: 0.003 - 0.200 mg/l; Calcium: 0.2 - 150 mg/l; Cadmium: 0.005 - 0.100 mg/l; Cobalt: 0.003 - 0.100 mg/l; Chromium: 0.003 - 0.100 mg/l; Copper: 0.04 - 2 mg/l; Iron: 0.03 - 5 mg/l; Potassium: 300 - 2000 mg/l; Lithium: 0.005 - 0.100 mg/l; Magnesium: 0,15 - 100 mg/l; Manganese: 0.03 - 2 mg/l; Molybdenum: 0.012 - 0.100 mg/l; Sodium: 2.0 - 50 mg/l; Nickel: 0.015 - 0.100 mg/l; Lead: 0.016 - 0.300 mg/l; Tin: 0.040 - 0.200 mg/l; Strontium: 0.003 - 1 mg/l; Vanadium: 0.004 - 0.300 mg/l; Zinc: 0.01 - 5 mg/l)	
VINO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo, R dell'etanolo - MOSTO: Rapporto isotopico (D/H)I dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri, rapporto isotopico (D/H)II dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri, R dell'etanolo da fermentazione degli zuccheri - WINE: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol, R in ethanol - MUST: Isotopic ratio (D/H)I in ethanol from residual sugar fermentation, Isotopic ratio (D/H)II in ethanol from residual sugar fermentation, R in ethanol form residual sugar fermentation ((da 85 a 140 ppm per (DHI) - (from 85 to 140 ppm for (DHI))	OIV-MA-AS311-05 R2011
VINO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo (delta 13C) - MOSTO: Rapporto isotopico 13C/12C dell' etanolo da fermentazione degli zuccheri (delta 13C) - WINE: Isotopic ratio 13C/12C in ethanol	OIV-MA-AS312-06 R2001

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A04745

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2013.

Concessione di una ulteriore proroga al termine di completamento dei progetti di innovazione industriale a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilità sostenibile» e «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo;

Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;

Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008 con il quale è stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006, il predetto regime di aiuto;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo destinate ai Progetti di innovazione industriale (nel seguito *PII)* sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Efficienza energetica»;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Mobilità sostenibile»;

Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2008 con il quale è stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per la «Mobilità sostenibile», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, con il quale è stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 maggio 2012, con il quale sono state stabilite procedure semplificate per la gestione dei PII relativi ai bandi «Efficienza energetica», «Mobilità sostenibile» e «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"»;

Considerato che numerose imprese hanno rappresentato l'impossibilità di completare i progetti nei termini massimi stabiliti dai decreti suddetti;

Ritenuto opportuno favorire la positiva conclusione del maggior numero possibile di progetti, consentendo ai proponenti di portare a termine le attività di sperimentazione e sviluppo;

Decreta:

Articolo unico

Concessione di ulteriore proroga della durata dei programmi di innovazione industriale

1 .Il periodo di proroga di diciotto mesi, previsto dall'art. 3, comma 8, dei bandi citati in premessa nonché dall'art. 4, comma 1, del decreto 15 maggio 2012, può essere incrementato di ulteriori dodici mesi, fermo restando l'obbligo relativo ai termini di presentazione del primo

stato di avanzamento lavori previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Le richieste di proroga che non comportino una rimodulazione degli stati di avanzamento lavori, ma solo lo slittamento dell'ultimo stato di avanzamento lavori, sia che rientrino nei termini previsti dal comma 1, sia che rientrino nei termini dei diciotto mesi già previsti dalla normativa, sono consentite senza ulteriore valutazione da parte del TO. Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, Invitalia trasmette al soggetto primo proponente ovvero referente, e per conoscenza al Ministero, una nota di presa d'atto della proroga intervenuta.

3. La concessione della proroga di cui al comma 1 è subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata.

4. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e competitività 2007-2013, i programmi, o le parti di programma, agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 30 giugno 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 192

13A04782

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.I.A. - Servizi Igiene Ambientale - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 marzo 2011, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 aprile 2011, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «SIA - Servizi igiene ambientale - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 16 dicembre 2010, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 giugno 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Considerato che il legale rappresentante non ha fornito osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.I.A. - Servizi Igiene Ambientale - Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 02479660132) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Grimaldi, nato a Aversa (Caserta) il 13 dicembre 1967, e domiciliato in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9-10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04646

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Compagnia dell'Adda - Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 marzo 2011, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 aprile 2011, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «La Compagnia dell'Adda - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 16 dicembre 2010, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 giugno 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Compagnia dell'Adda - Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 02388880136) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Grimaldi, nato a Aversa (Caserta) il 13 dicembre 1967, e domiciliato in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9-10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11 presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04647

DECRETO 8 maggio 2013.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 61 società cooperative aventi sede nella regione Molise.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della L. n. 99/2009;

Visto il d.Lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 27 marzo 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 – serie generale – è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 61 società cooperative aventi sede nella Regione Molise e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

MOLISE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	CB	79077	19/02/1996	09/12/1988	2005	AL.PRO.MO. SOCIETA' COOPERATIVA ALLEVATORI E PRODUTTORI MOLISANI	CAMPOBASSO	CB	'00754720704
2	CB	78456	19/02/1996	11/11/1988	2005	ALPHA SISTEM SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'00762800704
3	CB	103937	24/08/1998	15/05/1998	2001	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CEREALICOLI SPELTOR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'00963590708
4	CB	114923	18/11/2004	06/05/1981		CO.GI.A.M. - COOPERATIVA GIOVANILE AGRICOLA MAFALDESE A R.L.	MAFALDA	CB	'00378870703
5	CB	104469	22/01/1999	23/03/1998	2001	CO.GI.TER. SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANI TERMOLESI A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	CB	'00963380704
6	CB	78565	19/02/1996	18/01/1989	2001	CO.M.M.A. - COOPERATIVA MEZZI MECCANICI AGRICOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	'00771690708
7	CB	81957	19/02/1996	29/10/1991	2001	COIF ASTRA - SOCIETA' COOPERATIVA E RESPONSABILITA' LIMITATA.	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	'00821020708
8	CB	117984	25/09/2006	18/07/2006		COMMUNICATION-SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'01562350700
9	CB	79233	19/02/1996	19/01/1984	2001	CONSORZIO FIDI COMMERCIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA (CO.FI.COM. - SOC.COOP. A	TERMOLI	CB	'91004340708
10	CB	110139	04/12/2002	22/01/2002	2003	CONSORZIO FORESTALE MULTIFUNZIONALE - C.F.M. SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	CAMPOBASSO	CB	'01459830707
11	CB	114898	15/11/2004	06/08/1948		COOPERATIVA EDILIZIA IMPIEGATI STATALI E I S	TERMOLI	CB	'82005640709
12	CB	105593	28/06/1999	29/04/1999	2001	COOPERATIVA SAMECO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	CB	'00987820701
13	CB	73597	19/02/1996	02/01/1985		COOPERATIVA SANTA MONICA A R.L.	CAMPOMARINO	CB	'00651480709
14	CB	84606	19/02/1996	18/04/1994	2006	COOPERATIVA SOCIALE MOLISE AMBIENTE	CAMPOBASSO	CB	'00868980707
15	CB	117264	22/03/2006	08/03/1994		CRISTAL SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE CRISTAL S.C.	MONTENERO DI BISACCIA	CB	'06756260011
16	CB	114899	15/11/2004	12/05/1950		E.D.I.L.C.A.P. (EDILIZIA CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE)	CAMPOBASSO	CB	'80010060707
17	CB	111955	03/04/2003	19/02/2003	2003	ELLECIDI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'01484870702
18	CB	107129	17/04/2000	03/08/2000	2006	EUROPOINT SOCIETA'COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'01409330709
19	CB	86170	19/02/1996	23/10/1995	2001	FAIFOLI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA	MONTAGANO	CB	'00897560702
20	CB	81415	19/02/1996	30/04/1991	2006	FONTANELLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TERMOLI	CB	'00819020702
21	CB	106301	12/06/1999	10/07/1999	2001	GEAP - GESTIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	TERMOLI	CB	'00997990700
22	CB	109655	20/11/2001	10/08/2001		GEOMAR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	'01453370700
23	CB	74431	19/02/1996	14/11/1985	2001	INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BOJANO	CB	'00682240700
24	CB	83889	19/02/1996	10/11/1993	2006	IRIDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	URURI	CB	'00858610702
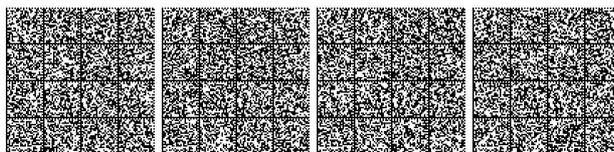
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
25	CB	81476	19/02/1996	05/07/1991	2006	IRIS 91 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PETRELLA TIFERNINA	CB	'00811950708
26	CB	109746	01/08/2002	11/05/2001	2004	ISTITUZIONE MUSICALE O. RESPIGHI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AR.L.	TERMOLI	CB	'01456400702
27	CB	69544	19/02/1996	03/12/1981	2005	LA OPERATRICE MOLISANA SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'00434470704
28	CB	112176	14/04/2003	04/08/2003	2005	L'ISOLA CHE NON C'E' - SOCIETA' COOPERATIVA	TERMOLI	CB	'01488440700
29	CB	112707	09/04/2003	06/04/2003	2004	L'OASI DEL BIO SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	'01491410708
30	CB	107567	08/03/2000	13/06/2000	2005	MARONEA SOCIETA' COOPERATIVA	CIVITACAMPOMARANO	CB	'01423650702
31	CB	78327	19/02/1996	22/10/1988	2006	MOLISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	'00764880704
32	CB	108620	22/03/2001	19/01/2001		MONTE DI PIETRE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BONEFRO	CB	'01439320704
33	CB	111952	03/04/2003	20/02/2003		MORGANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FERRAZZANO	CB	'01484880701
34	CB	111972	03/06/2003	28/02/2003		NO LIMITS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'01485230708
35	CB	74254	19/02/1996	15/10/1985	2005	NUOVA SILVER ELETTRICA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'00672790706
36	CB	112763	22/09/2003	09/08/2003	2003	OSPITAMOLISE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANT'ELIA A PIANISI	CB	'01494940701
37	CB	88835	12/04/1996	29/05/1996	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA STUDY WORK	CAMPOBASSO	CB	'00912790706
38	CB	104007	14/09/1998	30/06/1998	2005	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'00965570708
39	CB	59734	19/02/1996	23/04/1975		SANTA MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	GUGLIONESI	CB	'00217680701
40	CB	117513	15/05/2006	05/03/2006		SEDNA - FABBROMECCANICA SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECILFONE	CB	'01556910709
41	CB	102823	03/03/1998	12/09/1997	2003	SERVIZI E TRASPORTI MOLISE S.T.M. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOBASSO	CB	'00950200709
42	CB	114900	15/11/2004	29/06/1957		SOCIETA' COOPERATIVA FIDES A R.L.	CAMPOBASSO	CB	'80006830709
43	CB	58466	19/02/1996	18/12/1970	2003	SOCIETA' COOPERATIVA LA NOSTRA TERRA NASA ZEMLJIA ,SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	'00088230701
44	CB	117231	20/03/2006	03/06/2006		SOCIETA' COOPERATIVA MOLISE CHE LAVORA	CAMPOBASSO	CB	'01553170703
45	CB	75481	19/02/1996	05/07/1986	2003	SOCIETA' COOPERATIVA SAN TOMMASO, A RESPONSABILITA' LIMITATA	FOSSALTO	CB	'00694140708
46	CB	108802	05/09/2001	13/03/2001	2003	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE A.R.L. IL CERRO	CAMPOBASSO	CB	'01443050701
47	CB	109750	01/08/2002	19/11/2001	2005	SOCIETA'COOPERATIVA COOPER	CAMPOBASSO	CB	'01456370707
48	CB	115044	23/12/2004	12/07/2004	2005	TESSIL MAGLIANO SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	'01524520705

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
49	CB	117938	09/07/2006	28/08/2006		U. & T. 2006 SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOMARINO	CB	'01561980705
50	CB	105964	30/09/1999	08/03/1999	2004	VERDE NATURA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	GUGLIONESI	CB	'00993680701
51	CB	118182	14/11/2006	24/10/2006	2006	WORKOOP - SOC. COOP.	CAMPOMARINO	CB	'01564850707
52	CB	107235	17/05/2000	27/03/2000	2001	ZEFIRO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERMOLI	CB	'01419280704
53	IS	31539	28/04/1998	19/03/1998	2006	AGRI FRESILIA - SOCIETA' COOPERATIVA	FROSOLONE	IS	'00399030949
54	IS	19876	19/02/1996	31/05/1982	2005	C.E.VA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTOGIRARDI	IS	'00231040940
55	IS	19209	19/02/1996	13/03/1980	2006	C.M.T. CARPENTIERI, MURATORI, TECNICI SOCIETA' COOPERATIVA	ISERNIA	IS	'00202380945
56	IS	25823	19/02/1996	31/01/1991	2006	COOPERATIVA AGRICOLA FORNELLESE LA COLLINA SOCIETA' COOPERATIVA	FORNELLI	IS	'00345490940
57	IS	34514	13/09/2002	25/07/2002	2003	DELFI TRANS SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	AGNONE	IS	'00822690947
58	IS	32695	02/02/2000	23/11/1999	2001	IRIDE 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA IRIDE 2000 - SOC. COOP. A	MONTERODUNI	IS	'00801030941
59	IS	15706	19/02/1996	18/10/1973	2001	LA MOVIOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ISERNIA	IS	'00078390945
60	IS	15717	19/02/1996	22/11/1973	2001	MARIA DEL BAGNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ISERNIA	IS	'90011480945
61	IS	14995	19/02/1996	02/08/1971	2003	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PROGRESSO A RESPONSABILITA' LIMITATA	MACCHIAGODENA	IS	'80000630949

13A04648
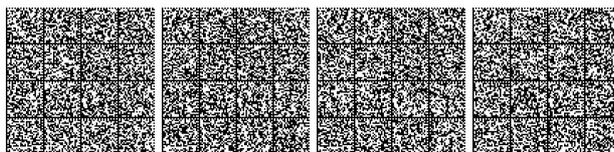
DECRETO 8 maggio 2013.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 57 società cooperative aventi sede nella regione Marche.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della L. n. 99/2009;

Visto il d.Lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 27 marzo 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 – serie generale – è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 57 società cooperative aventi sede nella Regione Marche e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

MARCHE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	AN	157958	29/03/2001	03/02/2001	2006	AFFINITA' ELETTIVE SOCIETA' COOPERATIVA O AFFINITA' ELETTIVE SOC. COOP.	ANCONA	AN	'02058630423
2	AN	171667	04/08/2005	04/04/2005		ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	JESI	AN	'02238770420
3	AN	149782	30/10/1998	10/01/1998	2005	AUTODEMOLIZIONI B.G. SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELFIDARDO	AN	'01544110420
4	AN	174563	16/02/2006	24/01/2006		CEDIM SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELBELLINO	AN	'02272710423
5	AN	77327	19/02/1996	24/01/1978	2001	CO.RE.CA - CONSORZIO REGIONALE COOPERATIVE AGRICOLE SOC. COOP. A R.L.	MONTE SAN VITO	AN	'80011630425
6	AN	173388	27/10/2005	10/07/2005		CONSORZIO CITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	AN	'02259540421
7	AN	154655	05/02/2000	22/10/1998	2006	ECOLOGIA & AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	RIPE	AN	'01457570412
8	AN	175021	24/03/2006	03/10/2006		EDIL M.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ANCONA	AN	'02281660429
9	AN	170411	01/11/2005	22/12/2004		GAIA SOCIETA' COOPERATIVA	FABRIANO	AN	'02221590421
10	AN	173741	12/05/2005	23/11/2005	2006	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	FALCONARA MARITTIMA	AN	'02263820421
11	AN	176730	10/04/2006	10/02/2006		IT. AR. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	AN	'02302560426
12	AN	164769	25/03/2003	21/03/2003	2005	JANUS BIKE SOCIETA' COOPERATIVA	FABRIANO	AN	'02148080423
13	AN	163675	12/12/2002	26/11/2002		LA CASA ECOLOGICA DELL'ADRIATICO - S.C. A R.L.	ANCONA	AN	'02131390425
14	AN	94610	19/02/1996	22/06/1983	2004	L'AMBIENTE '83 - SOC. COOP. A R.L.	JESI	AN	'00862790425
15	AN	175782	06/08/2006	24/05/2006		L'ANTICO BORGO DI CASTIGLIONI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ARCEVIA	AN	'02291550420
16	AN	93329	19/02/1996	15/02/1983	2006	NUOVO BORGHETTO - SOC. COOP. A R.L.	ANCONA	AN	'00834770422
17	AN	150995	03/01/1999	21/12/1998	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE D'INTEGRAZIONE E SVILUPPO A R.L.	ANCONA	AN	'01551910423
18	AN	161967	20/06/2002	04/05/2002	2004	PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MAIOLATI SPONTINI	AN	'02108930427
19	AN	176712	10/03/2006	14/09/2006		S.G.M. SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	AN	'02300810427
20	AN	163701	16/12/2002	23/11/2002	2006	S.N.T. EVOLUTION PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANCONA	AN	'02131590420
21	AN	159543	24/08/2001	27/07/2001	2004	SOTTORETE SOCIETA' COOPERATIVA	ANCONA	AN	'02078220429
22	AN	151331	30/03/1999	28/12/1998	2006	TEOREMA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE - TEOREMA S.C. -	FABRIANO	AN	'01559620420
23	AN	163769	01/03/2003	12/09/2002	2003	TONELLI SERVICE P.S.COOP. A R.L.	MONTEMARCIANO	AN	'02132920428
24	AN	170412	01/07/2005	23/12/2004		YAMA SOCIETA' COOPERATIVA	FABRIANO	AN	'02221600428
25	AP	168942	19/07/2002	19/06/2002	2003	C.C.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	'01731920441
26	AP	174005	15/03/2004	03/03/2004		GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA INBREVE GLOBAL SERVICE S.C. A R.L.	ASCOLI PICENO	AP	'01782480444
27	AP	171102	28/03/2003	25/03/2003	2004	LA ROSA DELLE ARTI - SOC. COOP. A R.L.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	'01760000446
28	AP	160878	19/01/2000	11/05/1999	2005	LA VIA NUOVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASCOLI PICENO	AP	'01626060444
29	AP	169894	25/11/2002	24/10/2002		NE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	'01741610446

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
30	AP	154134	12/10/1997	16/10/1997	2002	SHANGHAI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI- TATA	OFFIDA	AP	'01539810448
31	AP	162160	15/05/2000	16/03/2000	2001	WILLY WIND PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	'01642760449
32	MC	162062	18/04/2005	14/04/2005	2006	ASSEMBLA.GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	RECANATI	MC	'01556400438
33	MC	144051	08/07/1998	27/06/1998	2003	C.T.A. CENTRO TECNOLOGIE APPLICATE E SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	MACERATA	MC	'01333870432
34	MC	95169	19/02/1996	03/11/1982	2006	C.U.S.A. SOCIETA COOPERATIVA UTILIZZAZIONE SOTTOPRODOTTI AGRICOLI	TREIA	MC	'00699830436
35	MC	151199	04/12/2001	03/09/2001	2001	EDIL SERVICE CENTRO SUD - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSAIBILITA' LIMITATA	MONTECASSIANO	MC	'01425330436
36	MC	149319	17/07/2000	22/05/2000	2003	GARDEN-PET SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MACERATA	MC	'01399220431
37	MC	156383	23/04/2003	04/01/2003		IL MAGGIOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MACERATA	MC	'01487570432
38	MC	146798	09/06/1999	29/06/1999	2001	L'ALBERO DEL SUD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TREIA	MC	'01367840434
39	MC	156168	03/12/2003	03/07/2003		MARCHE PROJECT 2003 P.S.C. A R.L.	CAMERINO	MC	'01485150435
40	MC	164791	04/06/2006	21/03/2006		MARCHEARTE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GINESIO	MC	'01588850436
41	MC	159722	30/07/2004	22/06/2004	2006	MEGASTIRO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TOLENTINO	MC	'01527460438
42	MC	156028	25/02/2003	17/02/2003	2005	MILU' SOCIETA' COOPERATIVA	POLLENZA	MC	'01483360432
43	MC	153264	03/11/2002	29/01/2002	2006	MOOD SOCIETA' COOPERATIVA	CORRIDONIA	MC	'01450950439
44	MC	151031	28/03/2001	23/02/2001		SAN LUCA SOC.COOP. A R.L.	MACERATA	MC	'01424220430
45	MC	159012	04/07/2004	02/12/2004	2004	SOCIETA' COOPERATIVA LEONINA	MACERATA	MC	'01515080438
46	MC	163361	19/10/2005	10/03/2005	2006	SPERANDIA COOPERATIVA - SOCIETA COOPERATIVA	SAN SEVERINO MARCHE	MC	'01570270437
47	MC	166467	12/11/2006	23/11/2006		WORK IN PROGRESS - SOCIETA' COOPERATIVA	CIVITANOVA MARCHE	MC	'01608160436
48	PS	155041	23/08/2002	25/07/2002		AGRICOM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALTARA	PS	'02109690418
49	PS	145005	07/12/1999	03/04/1999	2006	ALTA MARCA SOC. COOP. CONS. A R.L.	FOSSOMBRONE	PS	'01472920410
50	PS	146167	11/04/1999	10/11/1999	2005	COOP. TEMPI MODERNI - SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOP. TEMPI- MODERNI SOC. COOP.	PESARO	PS	'01493070419
51	PS	161853	24/11/2004	11/08/2004	2005	COOPERATIVA SAN GIOVANNI - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A.R.L.	FERMIGNANO	PS	'04220111217
52	PS	118663	19/02/1996	04/01/1993		COOPERATIVA SOCIALE LA ROVERELLA SOC. COOP. A R.L.	CANTIANO	PS	'01254170416
53	PS	122926	19/02/1996	28/12/1994	2001	ESTER - COOPERATIVA SOCIALE DI PUBBLICA ASSISTENZA E DI SERVIZI A R.L.	FANO	PS	'01320870411
54	PS	117028	19/02/1996	23/06/1992		FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CANTIANO	PS	'01227240411
55	PS	164362	08/10/2005	20/07/2005	2006	ITALSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FANO	PS	'02226830418
56	PS	124959	19/02/1996	10/12/1995	2003	LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. COOPERATIVA SOCIALE	MERCATINO CONCA	PS	'01340770419
57	PS	116564	19/02/1996	23/04/1992	2005	LA PIUMA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	URBINO	PS	'01222320416

13A04649
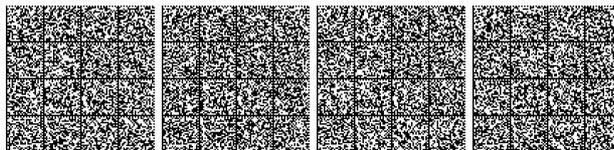
DECRETO 8 maggio 2013.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 318 società cooperative aventi sede nella regione Piemonte.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 28 marzo 2013 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 - serie generale - è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 318 società cooperative aventi sede nella Regione Piemonte e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

PIEMONTE

n.°	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	AL	214201	29/04/2002	19/03/2002	2004	CARPENETA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STREVI	AL	'01960830063
2	AL	209964	20/03/2001	22/02/2001	2005	COOPERATIVA IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI - SOCIETA' COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABIL	TORTONA	AL	'01911350062
3	AL	162911	19/02/1996	20/07/1990	2001	DOROVER - SOC. COOP. R.L.	TERRUGGIA	AL	'01462970060
4	AL	221802	28/06/2004	18/06/2004	2004	EDIL.COOP. CO.GE. SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILEIN SIGLA CON LA DENOMINAZIONE EDIL.	TORTONA	AL	'02046230062
5	AL	195496	26/03/1997	16/01/1997		EUROEDIL SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITA-TA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN SI	TORTONA	AL	'01731520068
6	AL	201769	16/12/1998	15/10/1998	2001	FLOREXTRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATAVALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN SIGLA	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	'01809870064
7	AL	212543	06/12/2001	30/10/2001	2003	IMPRESA DI PULIZIE ACQUESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE PICCOLA COOPERATIVA DI PU	ACQUI TERME	AL	'01940760067
8	AL	218384	11/08/2003	20/06/2003	2004	LA COEDIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALESSANDRIA	AL	'02006730069
9	AL	174100	19/02/1996	22/07/1994		LAVORO E AMICIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE L.E.A. SOC. COOP	CASALE MONFERRATO	AL	'01626870065
10	AL	204438	01/09/1999	01/07/1999	2003	M.G.V. SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASALE MONFERRATO	AL	'01842180067
11	AL	215626	09/10/2002	10/09/2002	2003	NOVI LAVORA SOC. COOP. A R.L.	ARQUATA SCRIVIA	AL	'01975800069
12	AL	217752	09/05/2003	17/04/2003	2006	OMNIA MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN SIGLA CON LA DENOMINAZIONE OMNIA M	ALESSANDRIA	AL	'01999600065
13	AL	224953	17/06/2005	27/04/2005		PULILUX SOCIETA' COOPERATIVA	CASALE MONFERRATO	AL	'02082920063
14	AL	218554	11/08/2003	04/07/2003	2004	SISTEM CABLE - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CASALE MONFERRATO	AL	'02006540062
15	AL	220930	07/04/2004	19/03/2004		SOCIETA' NAZIONALE TRASPORTI E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN SIGLA C	ALESSANDRIA	AL	'02035410063
16	AL	207477	12/07/2000	19/04/2000	2005	TANDEM - SOCIETA' COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	'01876360064
17	AL	200422	15/06/1998	05/05/1998	2003	TRASPORTI GA.MA SOC. COOP. A R.L.	ALESSANDRIA	AL	'01794350064
18	AT	99209	23/12/1999	08/11/1999	2001	ASTI AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUNICO	AT	'01236910053
19	AT	108472	05/10/2004	16/09/2004	2006	ASTI SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASTI	AT	'01350730055
20	AT	110323	04/10/2005	19/09/2005		AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ASTI	AT	'01374070058
21	AT	50861	19/02/1996	30/12/1975		COOP.AL. - COOPERATIVA ALLEVATORI DI CASTEL ROCCHERO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	CASTEL ROCCHERO	AT	'00202450052
22	AT	73877	19/02/1996	29/11/1990	2001	ECOOPOLIS VALLE BORMIDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VESIME	AT	'01025750058
23	AT	64772	19/02/1996	19/09/1984		EDILMONFER SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NIZZA MONFERRATO	AT	'00880590054
24	AT	102291	19/06/2001	29/05/2001		EFFIGE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE EFFIGE S.C.A.R.L.	ASTI	AT	'01277510051
25	AT	103937	26/04/2002	18/03/2002		FALC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ASTI	AT	'01297030056
26	AT	62960	19/02/1996	19/03/1982		FLOROVIVAISTICA VESIMESE SOC.COOP. A R.L. (SIGLABILE FLORVIVE COOP. A R.L.)	VESIME	AT	'00659010060
27	AT	97013	08/09/1998	02/07/1998	2001	GRUPPO DIFFUSIONE ITALIA - SOC. COOP. A R.L.	ASTI	AT	'01207750058
28	AT	80950	29/03/1996	03/02/1996	2001	IDEA LAVORO - SOC.COOP. A R.L.	ASTI	AT	'01148930058
29	AT	104101	06/08/2002	22/04/2002	2005	LE RADICI E LE ALI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	'01300120050
30	AT	107618	05/04/2004	16/03/2004		PANE & MARMELLATA COOPERATIVA SOCIALE	ASTI	AT	'01340700051
31	AT	112210	20/10/2006	19/09/2003		PROGRESS COOP SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ASTI	AT	'03067100168

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
32	AT	103911	22/04/2002	14/03/2002	2003	QUATTRO STELLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA - SOC. COOP. A R.L.	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	'01296830050
33	AT	108016	10/06/2004	26/05/2004		TERRA SOCIETA' COOPERATIVA	ASTI	AT	'01345670051
34	BI	177023	25/01/2001	14/12/2000	2003	COOPERATIVA TECNOIGIENE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAVAGLIA'	BI	'02008940021
35	BI	177893	06/08/2001	27/06/2001		ABACO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BIELLA	BI	'02028970024
36	BI	143427	19/02/1996	04/10/1985	2005	AMBIENTE E TERRITORIO - SOC. COOP. A R.L.	CREVACUORE	BI	'01501970022
37	BI	177447	29/03/2001	05/03/2001		ATLANTIC SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BIELLA	BI	'02018920021
38	BI	185106	03/10/2006	20/09/2006		BIEMMEZETA COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	VIGLIANO BIELLESE	BI	'02278220021
39	BI	184230	06/02/2006	30/01/2006		C.N.C. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BIELLA	BI	'02246400028
40	BI	130316	19/02/1996	22/05/1981	2002	CONSORZIO ACQUA POTABILE DI MIAGLIANO - SOCIETA' COOPERATVA A R.L.	MIAGLIANO	BI	'01262710021
41	BI	177185	20/02/2001	23/01/2001	2001	COOP 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSSATO	BI	'02012920027
42	BI	183721	11/10/2005	26/09/2005	2006	COOPERATIVA IL FUNTANIN - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	LESSONA	BI	'02226830020
43	BI	169112	25/06/1996	07/03/1996	2003	COREMEL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAVAGLIA'	BI	'01851330025
44	BI	180838	05/09/2003	29/07/2003	2004	EUROPHIL SOCIETA' COOPERATIVA	BIELLA	BI	'02117840021
45	BI	176879	29/01/2001	18/07/2000	2004	EUROTARGET - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GRAGLIA	BI	'01996000020
46	BI	186393	10/08/2007	01/06/2005		GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	BIELLA	BI	'04889650968
47	BI	183257	17/05/2005	04/05/2005	2005	I GABBIANI SOCIETA' COOPERATIVA	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	'02210470023
48	BI	180684	06/10/2003	10/06/2003		IL GIGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BIELLA	BI	'02111980021
49	BI	176397	27/07/2000	24/05/2000		IL GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	VIGLIANO BIELLESE	BI	'01991570027
50	BI	180934	30/12/2003	10/09/2003		IL QUADRIFOGLIO PICCOLA COOPERATIVA SOCIETA' A R.L.	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	'02121060020
51	BI	182332	19/10/2004	08/10/2004	2005	INTEGRITY SOCIETA' COOPERATIVA	BIELLA	BI	'02176320022
52	BI	180082	25/02/2003	10/02/2003		LA GENZIANELLA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	BIELLA	BI	'02094670029
53	BI	180977	30/12/2003	30/09/2003	2004	LA PIEMONTESE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZIMONE	BI	'02124160025
54	BI	180176	28/03/2003	14/02/2003	2003	LAILA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VALLE MOSSO	BI	'02095800021
55	BI	169722	21/11/1996	17/10/1996	2005	L'ARCO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BIELLA	BI	'01869090025
56	BI	171788	07/05/1997	25/03/1997	2003	NUOVI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BIELLA	BI	'01889380026
57	BI	177757	19/06/2003		2006	NUVOLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TRIVERO	BI	'12863640152
58	BI	174685	01/06/1999	12/01/1999	2003	PICCOLA COOPERATIVA PADANIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BIELLA	BI	'01943770022
59	BI	177997	12/10/2001	20/07/2001	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. TRASPORT VELOX	BIELLA	BI	'02031280023
60	BI	180428	09/05/2003	01/04/2003	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NUOVA TECNOIGIENE A R.L.	CAVAGLIA'	BI	'02104990029
61	BI	178719	22/02/2002	24/01/2002	2005	PROMETEO SOCIETA' COOPERATIVA	BIELLA	BI	'02046350027
62	BI	181940	10/06/2004	01/06/2004	2004	READY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	'02162510024

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
63	BI	169196	15/07/1996	18/03/1996		SOCIETA' COOPERATIVA BIEL-SERVICE A R. L.	BIELLA	BI	'01853230025
64	BI	175539	24/01/2000	26/10/1999		SOCIETA' COOPERATIVA COBRAS A RESPONSABILITA' LIMITATA	BIELLA	BI	'01969290020
65	BI	147347	19/02/1996	02/01/1987	2002	SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L. NUOVI ORIZZONTI	BIELLA	BI	'01546520022
66	BI	184182	30/01/2006	23/01/2006		TECNO PROGET SOCIETA' COOPERATIVA	COSSATO	BI	'02244450025
67	BI	181499	09/03/2004	18/02/2004		TRASPORTI EUROPEI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIVERONE	BI	'02145280026
68	BI	181944	11/06/2004	01/06/2004		WORK SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	BIELLA	BI	'02162590026
69	CN	231333	23/11/1999	14/09/1999	2001	A.RO.MA. SOC. COOP. R.L. SIGLABILE A.RO.MA. S.C.R.L.	PRIOCCA	CN	'02720150040
70	CN	252406	02/03/2004	13/02/2004	2006	ANCAMIN SOCIETA' COOPERATIVA	MONTEU ROERO	CN	'02977650049
71	CN	240411	13/08/2001	18/07/2001		BALLETTO DELL'ESPERIA SOCIETA' COOPERTIVA	FOSSANO	CN	'02836220042
72	CN	253792	07/06/2004	28/05/2004	2006	BE DIFFERENT SOCIETA' COOPERATIVA	CUNEO	CN	'02995760044
73	CN	258821	22/06/2005	07/06/2005		BINGO SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ALBANO STURA	CN	'03056300043
74	CN	243660	10/04/2002	27/11/1991		C.O.RE.L. SOCIETA' COOPERATIVA DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, LAVORI A RESPONSABILITA' LIMITATA,	MONDOVI'	CN	'02248710044
75	CN	111631	19/02/1996	15/06/1978	2002	CO.P.A.C. (COOPERATIVA PRODUTTORI ALBESI CARNE) - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	RODDI	CN	'00584600043
76	CN	229002	03/05/1999	16/03/1999	2006	COOP S. DAMIANO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATASIGLABILE COOP S. DAMIANO SOC. C	SAN DAMIANO MACRA	CN	'02694850047
77	CN	250235	02/10/2003	24/09/2003		DALIA CENTER - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.-ONLUS	VENASCA	CN	'02952420046
78	CN	240891	25/10/2001	18/01/2001	2001	EURO COOPERATIVA 2001 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. SIGLABILE EURO COOPERATIVA 2001 S.	SAVIGLIANO	CN	'08131500012
79	CN	262179	02/03/2006	16/02/2006		FRANCO HU SHAO DUO SOCIETA' COOPERATIVA	BARGE	CN	'03096040047
80	CN	244969	22/07/2002	03/07/2002	2006	I VIGNETI CLASSICI - ZONA CLASSICA SOCIETA' COOPERATIVA	SANTO STEFANO BELBO	CN	'02889480048
81	CN	254008	25/06/2004	08/06/2004	2006	IL GRAPPOLO SOCIETA' COOPERATIVA	MAGLIANO ALFIERI	CN	'01346120056
82	CN	158760	19/02/1996	09/03/1990	2003	IL RACCONIGESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RACCONIGI	CN	'02166420048
83	CN	157380	19/02/1996	23/11/1989	2006	LA GRANDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RACCONIGI	CN	'02141860045
84	CN	256817	08/02/2005	02/02/2005	2006	LANGHE IN LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	ALBA	CN	'03033510045
85	CN	230602	16/09/1999	04/08/1999	2003	LAVORO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	MONDOVI'	CN	'02716040049
86	CN	138972	19/02/1996	28/02/1981		LE ROSE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBA	CN	'00775180045
87	CN	238266	15/03/2001	08/02/2001	2001	LEONARDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEZEMOLO	CN	'02808110049
88	CN	261726	07/02/2006	24/01/2006		SERVICE COOP. 2006 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MONDOVI'	CN	'03091670046
89	CN	258340	16/05/2005	19/02/2005		SOCIETA' COOPERATIVA AIT A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONDOVI'	CN	'03051060048
90	CN	260704	02/01/2006	07/12/2005		SOCIETA' COOPERATIVA SERVICE ARCOBALENO	MONDOVI'	CN	'03077630048
91	CN	174857	19/02/1996	23/11/1994	2001	SPERANZA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GARESSIO	CN	'02415310040
92	CN	243310	03/04/2002	27/02/2002	2004	TOTAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONDOVI'	CN	'02868820040
93	NO	211997	21/03/2006	10/03/2006		ADMIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	'02045920036

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
94	NO	196059	15/06/2000	12/01/2000	2005	ALTHEA MULTISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOVARA	NO	'01752710036
95	NO	206643	18/05/2004	10/05/2004		ARCOEDIL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	'01956900037
96	NO	211192	13/01/2006	03/01/2006	2006	ATLAS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	'02033040037
97	NO	157564	19/02/1996	29/10/1987		BE.REC. SOC. COOP. A R.L.	RECETTO	NO	'01225670031
98	NO	163614	19/02/1996	29/07/1989	2001	COOP. SOCIALE TRECASE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	TRECATE	NO	'01305530030
99	NO	196028	13/06/2000	18/04/2000		COOPERATIVA 3 GM A R.L.	TRECATE	NO	'01767090036
100	NO	125040	19/02/1996	06/04/1978	2004	COOPERATIVA EDILIZIA LA BETULLA A R.L.	OLEGGIO	NO	'00486330038
101	NO	201999	27/08/2002	29/07/2002		COOPERATIVA GREEN SERVICE S.C. A R.L. SIGALBILE C.G.S. S.C. A R.L.	NOVARA	NO	'01875440032
102	NO	135851	19/02/1996	29/04/1981	2005	COOPERATIVA SERVIZIO BAR CENTRO SOCIALE	NOVARA	NO	'00587130030
103	NO	196329	25/07/2000	30/05/2000		EURO SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BELLINZAGO NOVARESE	NO	'01772200034
104	NO	200580	25/02/2002	04/02/2002		EUROSERVICE SOC. COOP. A R.L.	NOVARA	NO	'01852020039
105	NO	206179	24/03/2004	04/03/2004		EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	'01946340039
106	NO	199549	17/10/2001	20/09/2001	2005	GEA B PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	NOVARA	NO	'01832970030
107	NO	209331	29/04/2005	12/04/2005	2005	I GLICINI COOPERATIVA EDILIZIA	MARANO TICINO	NO	'02002660039
108	NO	204559	08/09/2003	31/07/2003		L.D.M. AUTOTRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOVARA	NO	'01918230036
109	NO	213649	23/10/2006	27/03/2006		L.T.D. SOCIETA' COOPERATIVA	ROMENTINO	NO	'05253790967
110	NO	200536	20/02/2002	23/01/2002	2003	LO. GI. TRA. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NOVARA	NO	'01850020031
111	NO	193120	03/05/1999	26/02/1999	2001	MAPICA FOOD SERVICE DI MALASPINA ROBERTO & C. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	BORGO TICINO	NO	'01712500030
112	NO	200178	23/01/2002	21/12/2001		MASTER COOP SOC. COOP. A R.L.	NOVARA	NO	'01846000030
113	NO	208510	10/02/2005		2006	MILLENNIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	'02019220181
114	NO	206372	15/04/2004	02/04/2004	2005	MONTEROSA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOVARA	NO	'01951450038
115	NO	205165	25/11/2003	07/11/2003	2004	NEW SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	'01927930030
116	NO	199172	07/08/2001	20/07/2001	2001	ON-UP ART & SHOW - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRECATE	NO	'01828030039
117	NO	203483	13/03/2003	03/03/2003	2006	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	'01901110039
118	NO	170891	19/02/1996	21/12/1991		PEGASO SPORT E CULTURA SOC. COOP. A R.L.	CAMERI	NO	'01397150036
119	NO	213841	17/11/2006	24/02/2006		PERSPOLIS PASARGAD SOCIETA' COOPERATIVA	NEBBIUNO	NO	'02042420030
120	NO	194198	27/10/1999	25/08/1999	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SAN MICHELE ARCANGELO A R.L.	NOVARA	NO	'01732080039
121	NO	196782	12/10/2000	19/07/2000	2001	POWER SERVICE COOPERATIVA A R.L.	NOVARA	NO	'01778690030
122	NO	211851	07/03/2006	01/03/2006		PROMEDIL SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	'02043100037
123	NO	212670	26/06/2006	14/10/2003	2006	S.A.P.SERVIZIO AMBULANZE PRIVATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	NOVARA	NO	'02022710186
124	NO	211353	25/01/2006	23/01/2006		SALUS COOP COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CAMERI	NO	'02036110035

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
125	NO	200055	18/01/2002	03/12/2001		SERVIZI AZIENDALI MONDER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TRECATE	NO	'01842720037
126	NO	82446	19/02/1996	11/09/1961	2006	SOC.COOPERATIVA NOVARESE FACCHINAGGIO E TRASPORTI	NOVARA	NO	'00109310037
127	NO	211108	03/01/2006	23/12/2005	2006	SOCIETA' COOPERATIVA LA NUOVA GENERAZIONE	NOVARA	NO	'02029220031
128	NO	216519	05/10/2007	30/06/2006		SOCIETA' COOPERATIVA OMEGA	NOVARA	NO	'05373760965
129	NO	207827	11/11/2004	28/10/2004	2005	SOTTO SOPRA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	NOVARA	NO	'01975790039
130	NO	205936	26/02/2004	16/02/2004	2004	SPEED LINE SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	'01944140035
131	NO	154323	19/02/1996	14/10/1986	2005	TAGES - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOVARA	NO	'01179300031
132	NO	204919	24/10/2003	15/10/2003		TRE PIU' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TRECATE	NO	'01925010033
133	NO	210010	15/07/2005	05/07/2005	2006	V M P SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	GALLIATE	NO	'02012290033
134	TO	949684	16/02/2001	17/01/2001		2001 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08138390011
135	TO	952758	03/04/2001	07/03/2001	2005	2D TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'08187760015
136	TO	1048018	19/06/2006	09/06/2006		4D SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'09391580017
137	TO	926463	20/12/1999	09/11/1999	2001	ABITARE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'07856330019
138	TO	1007179	18/05/2004	06/04/2004		ACCOLITA DEL TRABATTELLO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08872360014
139	TO	941818	03/10/2000	01/08/2000	2001	AFFATATO SERVICE COOP. A R.L.	TORINO	TO	'08038120013
140	TO	936639	31/05/2000	20/04/2000		AKSA - SOC. COOP. A R.L. SIGLABILE AKSA S.C.R.L.	TORINO	TO	'07982460011
141	TO	942629	23/10/2000	07/09/2000		ALI DEI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MAURO TORINESE	TO	'08055320017
142	TO	1021746	17/02/2005	28/01/2005	2005	ALI EXPRESS - SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE SIGLABILE ALI EXPRESS - S.C.	MONTANARO	TO	'09056940019
143	TO	1022305	24/02/2005	04/02/2005		ALL CAR SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE ALL CAR SOC. COOP.	TORINO	TO	'09065360019
144	TO	974168	31/05/2002	17/05/2002	2004	ALLAR DHAN - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08453540018
145	TO	985974	26/02/2003	05/02/2003	2003	ANDROMEDA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SIGLABILE ANDROMEDA - P.S.C.S.R.L.	GRUGLIASCO	TO	'08598100017
146	TO	1051519	18/09/2006	24/08/2006		ANGELS SERVICE AGENCY SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS SIGLABILE A.S.A. -	TORINO	TO	'97679390019
147	TO	980891	18/11/2002	31/10/2002		ARCO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08534870012
148	TO	990453	07/07/2003	05/05/2003	2003	ARREDAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08655290016
149	TO	765016	19/02/1996	04/06/1991	2005	ARTEMA SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'06154720012
150	TO	967185	26/02/2002	29/01/2002	2003	ASSET 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VISTRORIO	TO	'08375250019
151	TO	1033736	13/10/2005	23/09/2005	2006	ATLANTIS - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE ATLANTIS - S.C.	VIDRACCO	TO	'09212470018
152	TO	943802	21/11/2000	29/09/2000		AZZURRO CASA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SAN MAURO TORINESE	TO	'97603430014
153	TO	934762	26/04/2000	16/03/2000		BETA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	TORINO	TO	'03181280011
154	TO	974781	14/06/2002	16/05/2002		BI.CAPPA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BALDISSERO TORINESE	TO	'08455490014
155	TO	1005512	29/04/2004	24/03/2004		BIEFFEDI SOCIETA' COOPERATIVA SIGLIABILE BIEFFEDI S.C.	TORINO	TO	'08859590013

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
156	TO	941079	26/09/2000	14/07/2000		C.D.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN C.D.S. P.S.CO	SETTIMO TORINESE	TO	'08030490018
157	TO	622208	19/02/1996	21/10/1982	2005	C.M.C. - SOCIETA' COOPERATIVA TRA MURATORI E CARPENTIERI	TORINO	TO	'04262240015
158	TO	968041	05/03/2002	18/09/1985	2004	C.M.O. COLLETTIVO MUSICALE OLTREPO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVAA RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'01076320181
159	TO	985491	19/02/2003	31/01/2003	2006	C.P.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	GRUGLIASCO	TO	'08594610019
160	TO	926674	10/04/2000	15/11/1999	2003	C.R.C. - COOPERATIVA RISTORAZIONE COLLETTIVA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABI	TORINO	TO	'07858790012
161	TO	896351	25/02/1998	09/01/1998	2001	C.S. COOPERATIVA SERVIZI VINOVO SOC. COOP. A R.L.	VINOVO	TO	'07452710010
162	TO	550996	19/02/1996	12/12/1978		C.S.E. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LEINI'	TO	'02329080010
163	TO	829261	19/02/1996	22/11/1995	2001	CABLAGGI ELETTRONICA MONTAGGI AUTOMATISMI SCRL	IVREA	TO	'07009790010
164	TO	923345	12/10/1999	24/05/1999	2006	CASA DI ANDREA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	TORINO	TO	'07772910019
165	TO	603263	19/02/1996	14/10/1981	2004	CASTELLO DI RIVARA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LI- MITATA	RIVARA	TO	'03962250019
166	TO	945457	21/12/2000	01/12/2000		CENTRO COMUNICAZIONE MULTISERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE C.C.MS	TORINO	TO	'08095470012
167	TO	888817	29/09/1997	26/07/1997	2001	CENTRO LOGISTICO DEMIR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'07376470014
168	TO	993938	12/08/2003	01/08/2003	2006	CHIAMABIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	BORGARO TORINESE	TO	'08703490014
169	TO	985489	19/02/2003	31/01/2003	2003	COIMAS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE COIMAS P.S.C.R.L.	GRUGLIASCO	TO	'08598250010
170	TO	992896	18/07/2003	04/07/2003		COMPAGNI DI STRADA - HUMSAFAR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE	TORINO	TO	'08687930019
171	TO	1048125	23/06/2006	12/06/2006		COMPANY COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE COMPANY COOPERATIVA S.C.	TORINO	TO	'09396810013
172	TO	751756	19/02/1996	19/07/1990	2006	CON.E.DIS. - CONSORZIO INTERPROVINCIALE DI LAVORO, PROGRAMMAZIONEFORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' CO	TORINO	TO	'05976710011
173	TO	924931	02/07/2004	12/02/1998	2006	CON.IMPRESIT S.C. A R.L. SOCIETA' CONSORTILE PER LA COOPERAZIONE D'IMPRESA	TORINO	TO	'01784870063
174	TO	930899	24/02/2000	16/12/1999	2003	CONSORZIO CONS.AB. - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE	TORINO	TO	'07880110015
175	TO	964126	12/12/2001	14/11/2001	2003	COOP.EURO 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08322490015
176	TO	953063	10/04/2001	03/04/2001	2001	COOPERATIVA 2C COSTRUZIONI A R.L.	TORINO	TO	'08200300013
177	TO	645629	19/02/1996	16/02/1984	2001	COOPERATIVA AGRICOLA GIOVANILE GREEN GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'04590010015
178	TO	997108	10/11/2003	29/10/2003	2005	COOPERATIVA ALFA SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE COOP. ALFA S.C.	TORINO	TO	'08742600011
179	TO	212179	19/02/1996	23/10/1946	2001	COOPERATIVA CINEMATOGRAFICA *CHIVASSO - A RESPONSABILITA' LIMITATA - *C.C.C.	CHIVASSO	TO	'82502450016
180	TO	994902	22/09/2003	03/09/2003		COOPERATIVA CONCORD A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE COOP. CONCORD A R.L.	TORINO	TO	'08708710010
181	TO	837589	17/05/1996	01/02/1996		COOPERATIVA DOLPHIN SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE DOLPHIN S.C.A.R.	TORINO	TO	'07069420011
182	TO	926696	23/12/1999	09/11/1999		COOPERATIVA EDILIZIA CASA EUROPEA A R.L.	TORINO	TO	'03157720016
183	TO	1014958	10/11/2004	24/09/2004		COOPERATIVA EUROPE SERVICE PINEROLO - COOPERATIVA SOCIALE	PINEROLO	TO	'08964860012
184	TO	1003309	01/03/2004	18/02/2004		COOPERATIVA INTERNAZIONALE DEI LAVORATORI ASSOCIATI S.C.R.L. SIGLABILE CO.I.L.A. S.C.R.L.	TORINO	TO	'08834300017
185	TO	1017509	15/12/2004	30/11/2004		COOPERATIVA LEONE	TORINO	TO	'09005230017
186	TO	951041	12/03/2001	06/02/2001	2001	COOPERATIVA MANTOVA WORK A R.L.	TORINO	TO	'08173320014

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
187	TO	1029676	30/06/2005	10/06/2005		COOPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LO STUDIO E LARICERCA FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE	TORINO	TO	'09159870014
188	TO	613036	19/02/1996	29/03/1982	2003	COOPERATIVA PER L'AUTOGESTIONE POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA DICONSUMO A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'04086660018
189	TO	799053	19/02/1996	27/10/1993	2003	COOPERATIVA PORTA SUSINA A R.L.	TORINO	TO	'06590020019
190	TO	951165	09/03/2001	06/12/1999		COOPERATIVA SABAUDA S.C.A.R.L.	SETTIMO TORINESE	TO	'08166660012
191	TO	1050149	28/07/2006	24/07/2006		COOPERATIVA SOCIALE ARAL	SETTIMO TORINESE	TO	'09418520012
192	TO	862699	25/02/1997	09/11/1996	2006	COOPERATIVA SOCIALE AU.DI.DO.	ALPIGNANO	TO	'07213430015
193	TO	666494	19/02/1996	10/05/1985	2004	COOPERATIVA SOCIALE COALA A R.L.	COLLEGNO	TO	'04830390011
194	TO	962577	30/11/2001	04/10/2001		COOPERATIVA SOCIALE PIEMONTESE SERVIZI A RESPONSABILITÀ LIMITATA	SETTIMO TORINESE	TO	'08306510010
195	TO	729294	19/02/1996	27/12/1988		COOPERATIVA*2000 - A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'05659120017
196	TO	481880	19/02/1996	22/01/1974	2001	COOPERATIVA*SAN DAMIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'01003880018
197	TO	1021285	10/02/2005	31/01/2005		COOPERQUINTO SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'09057460017
198	TO	1027078	11/05/2005	26/05/2000		DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'06165131001
199	TO	944109	23/11/2000	10/10/2000		DELIE' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08065350012
200	TO	980525	20/11/2002	19/10/2002	2003	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE DEMETRA S.C.R.L.	TORINO	TO	'08526640019
201	TO	1011759	30/07/2004	14/07/2004	2005	DIAMANT SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE DIAMANT SERVICE - S.C.	GRUGLIASCO	TO	'08935440019
202	TO	1042945	20/03/2006	03/03/2006		DIEMME SOCIETA' COOPERATIVA	MONCALIERI	TO	'09325550011
203	TO	992494	09/07/2003	12/06/2003		DUCKSARALDICA - SOC. COOP. A R.L.	TORINO	TO	'08679150014
204	TO	984356	31/01/2003	20/01/2003		DUE-EMME PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE	SETTIMO TORINESE	TO	'08579270011
205	TO	784770	19/02/1996	02/11/1992	2004	ECO L'IDEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE ECO L'IDEA S.C.S	TORINO	TO	'06409940019
206	TO	933671	06/04/2000	02/03/2000		EDILMONT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARMAGNOLA	TO	'07950540018
207	TO	205794	19/02/1996	06/03/1948	2006	EDILTORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE EDILTORO S.C.	TORINO	TO	'00736250010
208	TO	926892	03/01/2000	23/11/1999		EM.CA. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SETTIMO TORINESE	TO	'07866500015
209	TO	935342	24/05/2000	03/03/2000	2001	EURO GROUP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE EURO GROUP SERVI	COLLEGNO	TO	'07943360011
210	TO	939709	08/09/2000	05/07/2000		EURO SDM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'08030170016
211	TO	936385	30/05/2000	07/04/2000		EUROSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'07968290010
212	TO	951261	14/03/2001	19/02/2001	2004	FAIR SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABIL	DRUENTO	TO	'08163940011
213	TO	954761	10/05/2001	11/04/2001	2001	FAST-SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE FAST-SERVICE - S.C.R.L.	RIVAROLO CANAVESE	TO	'08210850015
214	TO	902546	29/06/1998	10/02/1998	2001	FIDES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'07487790011
215	TO	1002817	10/03/2004	10/02/2004		G.S.A. - GLOBAL SECURITY AGENCY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	TORINO	TO	'08821500017
216	TO	1052424	11/10/2006	28/09/2006		GENERAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	PINEROLO	TO	'09443830014
217	TO	1045773	08/05/2006	19/04/2006	2006	GEST. MAG. SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MAURO TORINESE	TO	'09366690015

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
218	TO	1043800	03/04/2006	15/03/2006		GLOBAL SERVICE ITALIA SOC. COOP. A R.L. SIGLABILE GSI S.C. A R.L.	CARMAGNOLA	TO	'09343700010
219	TO	973544	21/05/2002	23/04/2002	2004	GLOBAL SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08441550012
220	TO	1016957	29/11/2004	22/11/2004		GRAZIANO SOCIETA' COOPERATIVA	NICHELINO	TO	'08999640017
221	TO	967296	15/02/2002	24/01/2002		GRUPPO G.I.T. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE GRUPPO	TORINO	TO	'08370680012
222	TO	943501	10/11/2000	31/07/2000		I.N.C. MANUTENZIONI EDILI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	'08036490012
223	TO	960595	28/09/2001	04/09/2001	2006	IL SAGITTARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE IL SAGITTARIO - S.C.	PALAZZO CANAVESE	TO	'08282720013
224	TO	1020156	11/02/2005	20/01/2005		IMBALTEK SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'09043990010
225	TO	1076319	14/12/2007	05/04/2001		IMPRESA EDIL COOP ARL	TORINO	TO	'03129850230
226	TO	944608	13/03/2002	10/10/2000	2001	INCOS SOC. COOP. A R.L.	TORINO	TO	'01259670055
227	TO	514723	19/02/1996	05/10/1976	2001	INSIEME*SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARMAGNOLA	TO	'01689160016
228	TO	1024830	12/04/2005	17/03/2005	2005	INTERIN-WORKING S.C.A.R.L.	BORGARO TORINESE	TO	'09104300018
229	TO	935137	03/05/2000	16/02/2000		ITALCOOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE ITALCOOP - P.S.C.R.L.	TORINO	TO	'07929420011
230	TO	1007140	27/04/2004	14/04/2004		JOB & WORK COOPERATIVA MULTISERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	VOLPIANO	TO	'08881090016
231	TO	1003974	09/03/2004	23/02/2004		JOB CENTER - SOC. COOP.	TORINO	TO	'08831470011
232	TO	1054368	16/11/2006	02/11/2006		JOB LINE SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'09470070013
233	TO	662057	19/02/1996	12/02/1985	2003	JUVENILIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'04791440011
234	TO	753357	19/02/1996	25/09/1990	2005	K.R.E.L.L. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONCALIERI	TO	'06000740016
235	TO	1015709	04/11/2004	21/10/2004		LA CODA SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE LA CODA S.C.	TORINO	TO	'08982670013
236	TO	971567	16/04/2002	27/03/2002	2003	LA SIRENA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08422720014
237	TO	957000	20/06/2001	29/05/2001	2003	LACOTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SIGLABILE LACOTER P.S.C.S. A R.L.	RIVOLI	TO	'08242110016
238	TO	932849	07/04/2000	10/12/1999		LANDMARK - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'07872810010
239	TO	987971	01/04/2003	07/03/2003		LARGO AI GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08622180019
240	TO	974231	27/06/2002	15/05/2002		LE REGIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08452230017
241	TO	893841	27/01/1998	11/12/1997	2001	L'EQUIPE - SOC. COOP. A R.L.	TORINO	TO	'07434610015
242	TO	1031051	25/10/2005	04/07/2005		MAIN STOCK TRADING - SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'09182020017
243	TO	887647	11/08/1997	26/06/1997	2001	METROPOLI 97 S.C.R.L.	BORGARO TORINESE	TO	'07357710016
244	TO	1015440	27/10/2004	20/10/2004	2005	MIREA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LEINI'	TO	'08981720017
245	TO	992116	01/07/2003	10/06/2003		NOISETTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08679610017
246	TO	999048	02/01/2004	23/12/2003	2005	NUOVA ITALIANA MULTISERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - SIGLA	TORINO	TO	'08767050019
247	TO	799899	19/02/1996	16/11/1993	2001	OMNIBOX - PARCHEGGI PER RESIDENTI SOCIETA' COOP. A R.L.	TORINO	TO	'06602040013
248	TO	1033956	14/10/2005	06/10/2005		PERSONAL GEST SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE PERSONAL GEST S.C.	TORINO	TO	'09216560012

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
249	TO	975165	25/06/2002	29/05/2002		PICCOLA COOP. ANGELI A R.L.	TORINO	TO	'08460480018
250	TO	789613	19/02/1996	26/01/1993	2003	PICCOLA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA KALEIDOS	TORINO	TO	'06459660012
251	TO	937433	27/06/2000	17/04/2000	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ANIMALWORLD A R.L.	TORINO	TO	'07976180013
252	TO	997087	10/11/2003	02/04/1998		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARKANA MEDIOEVALIS A R.L.	RIVALTA DI TORINO	TO	'12893960158
253	TO	901064	26/05/1998	06/04/1998	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA TEDESCHI A R.L.	TORINO	TO	'07529710019
254	TO	989351	24/04/2003	08/04/2003		PIELLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONCALIERI	TO	'08642780012
255	TO	1042909	21/03/2006	10/03/2006		PORTA PALAZZO AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'09331490012
256	TO	899444	16/04/1998	23/02/1998	2004	PRATICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'07500750018
257	TO	1022706	04/03/2005	17/02/2005	2006	PRIVATA ASSISTENZA DOMICILIARE ED OSPEDALIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE ANCHE	TORINO	TO	'09075000019
258	TO	1001765	20/02/2004	22/01/2004	2006	PROFESSIONAL POINT SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE P.P. SOC. COOP.	TORINO	TO	'08800640016
259	TO	988527	09/04/2003	17/03/2003		PROGET - SYSTEM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'08628860010
260	TO	985116	13/02/2003	20/01/2003	2003	RIFLESSI - SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'08595880017
261	TO	813813	19/02/1996	23/11/1994	2004	ROBI ES DOBI SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'06800230010
262	TO	935245	09/05/2000	04/04/2000		S.D.F. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'07974430014
263	TO	1036342	07/12/2005	28/11/2005	2005	SAN MARINO SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'09243190015
264	TO	1028585	09/06/2005	19/05/2005	2006	SCUOLA DJ SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE SCUOLA DJ S.C.	COLLEGNO	TO	'09149200017
265	TO	941293	26/09/2000	25/07/2000	2003	SE.TRA.MA. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	BEINASCO	TO	'03158740013
266	TO	945352	22/12/2000	06/10/2000	2002	SOCIETA' COOPERATIVA AIRONE	TORINO	TO	'08070510014
267	TO	467522	19/02/1996	06/03/1973	2001	SOCIETA' COOPERATIVA CLS A R.L.	MONCALIERI	TO	'00598850014
268	TO	933927	21/04/2000	15/02/2000	2001	SOCIETA' COOPERATIVA DIRECTA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'07930210013
269	TO	922668	30/09/1999	31/07/1999		SOCIETA' COOPERATIVA DRIVER A R.L.	TORINO	TO	'07807790014
270	TO	573501	19/02/1996	09/11/1972	2001	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L. *LA*MANDRAGOLA	TORINO	TO	'80027990011
271	TO	956840	19/06/2001	25/05/2001		SOCIETA' COOPERATIVA L.G.D. A RESPONSABILITA' LIMITATA	OGLIANICO	TO	'08242190018
272	TO	986039	28/02/2003	11/02/2003	2004	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIABERGIA A R.L.	VALGIOIE	TO	'08605290017
273	TO	1007448	03/05/2004	22/04/2004		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ZONA OVEST ONLUS SIGLABILE ZONA OVEST S.C.S. ONLUS	COLLEGNO	TO	'08881400017
274	TO	931343	01/03/2000	21/01/2000		SOLERO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'07903930019
275	TO	789827	19/02/1996	08/02/1993	2004	STAR COOP 93 SOCIETA' COOPERATIVA	RIVALTA DI TORINO	TO	'06477810011
276	TO	968729	28/02/2002	08/02/2002		T.G.E. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI A R.L.	TORINO	TO	'08386450012
277	TO	951029	12/03/2001	15/02/2001		T.L.E. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABIL	VOLPIANO	TO	'08161520013
278	TO	1043838	03/04/2006	27/03/2006	2006	T.S. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	'09343470010
279	TO	950443	27/02/2001	02/02/2001	2001	TAURUS SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08157810014

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
280	TO	621790	19/02/1996	10/11/1982		TECNOLOGIE E RICERCHE APPLICATE - SOC. COOP. A R.L. SIGLABILE *TERICA - SOC. COOP. A R.	TORINO	TO	'04279610010
281	TO	934105	10/05/2000	15/03/2000	2001	TECNOLOGIE GRAFICHE APPLICATE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RE	MONCALIERI	TO	'03220510014
282	TO	985488	19/02/2003	05/02/2003		TORINO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08598370016
283	TO	945805	16/01/2001	30/09/2000	2001	TRASPORTI RAPIDI TORINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE T.R.T. SOC. COOP	TORINO	TO	'08062050011
284	TO	953664	23/04/2001	20/03/2001	2001	TRE.ERRE.BI. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CALUSO	TO	'08193090019
285	TO	929335	07/02/2000	25/10/1999	2001	TRECOP SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTENA	TO	'07848190018
286	TO	981931	14/01/2003	04/12/2002	2005	TREKKING COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE TREKKING COOP. S.C.	SETTIMO TORINESE	TO	'08548110017
287	TO	958267	17/07/2001	13/06/2001		TRIADE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08247450011
288	TO	922238	17/09/1999	09/07/1999	2001	TRIS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IVREA	TO	'07801760013
289	TO	959185	09/08/2001	02/07/2001	2001	U.C.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TORINO	TO	'08256010011
290	TO	945938	12/01/2001	24/10/2000		UNLIMITED - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08082010011
291	TO	1004337	12/03/2004	04/03/2004	2004	V.M. UNIVERSAL S.C.A R.L.	TORINO	TO	'08843600019
292	TO	945939	08/01/2001	26/10/2000	2001	VDM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE VDM SOC. COOP. A	TORINO	TO	'08075180011
293	TO	963423	27/11/2001	19/11/2001	2001	WORK AND PROGRESS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE WORK AND PROGRESS - P.S.C	TORINO	TO	'08322550016
294	TO	1029102	22/06/2005	19/05/2005		WORK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'09147480017
295	TO	981136	22/11/2002	31/10/2002		ZACCONE AUTOTRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TORINO	TO	'08537250014
296	VB	192273	26/07/2004	20/07/2004	2005	DELTA SOCIETA' COOPERATIVA	VERBANIA	VB	'01965090036
297	VB	192274	26/07/2004	20/07/2004	2005	MULTISERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	VERBANIA	VB	'01965080037
298	VB	187722	03/07/2000	08/05/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE V.C.O. A RESPONSABILITA' LIMITATA	CASALE CORTE CERRO	VB	'01770830030
299	VC	161101	19/02/1996	14/11/1992	2003	ATHENA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTHIA'	VC	'01745670024
300	VC	185126	03/07/2006	21/06/2006		BIVER COOP SOCIETA' COOPERATIVA	SANTHIA'	VC	'02269120024
301	VC	183264	03/05/2005	24/03/2005	2006	BRICIOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VARALLO	VC	'02204780023
302	VC	183003	09/03/2005	01/02/2005		C.W.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	'02196400028
303	VC	173426	05/05/1998	20/03/1998	2006	CAYO EUROPA -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERCELLI	VC	'01918790021
304	VC	164224	19/02/1996	13/04/1994		COOPERATIVA LATEROGESSO SERVIZI A R.L.	SANTHIA'	VC	'01791580028
305	VC	180579	09/05/2003	11/04/2003		COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ASSISTENZA E SERVIZI A R.L.	VERCELLI	VC	'02104700022
306	VC	175539	21/02/2000	29/09/1999	2004	COOPERATIVA SOCIALE LA PROPOSTA A R.L. ONLUS	SANTHIA'	VC	'01967460021
307	VC	165371	19/02/1996	05/11/1994	2001	EDY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERCELLI	VC	'01806130025
308	VC	157889	19/02/1996	17/06/1991		EURO SCAVI - SOC. COOP. A R.L.	VERCELLI	VC	'01702160027
309	VC	176999	29/12/2000	14/11/2000		F.A.P. - COOP. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VERCELLI	VC	'02005170028
310	VC	175507	12/01/2000	05/11/1999		GILGAMESH - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VERCELLI	VC	'01969240025

PIEMONTE

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
311	VC	168355	04/12/1996	23/10/1996		KOALA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIGLIANO	VC	'01869360022
312	VC	179991	31/01/2003	26/11/2002	2003	LRM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI A R.L.	BORGO VERCELLI	VC	'02083560025
313	VC	177734	21/06/2001	11/04/2001		M.G.P. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BORGOSESIA	VC	'02022350025
314	VC	175635	28/02/2000	15/12/1999		MEDICALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VERCELLI	VC	'01972040024
315	VC	151425	19/02/1996	12/03/1988		NUOVE IDEE SOC. COOP. R. L.	VERCELLI	VC	'01597720026
316	VC	180028	27/01/2003	09/12/2002		OULLEDE' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTHIA'	VC	'02083310025
317	VC	168396	16/12/1996	07/10/1996	2003	P.M.B. TECHNOLOGIC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SANTHIA'	VC	'01867730028
318	VC	182780	24/01/2005	23/12/2004		RIM COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	VERCELLI	VC	'02185080021

13A04650
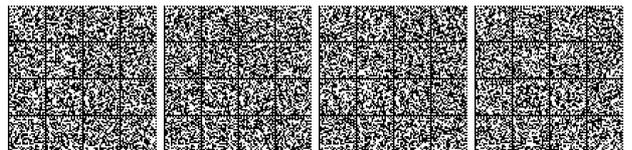
DECRETO 13 maggio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Dolomiticert S.c. a r.l., in Longarone, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/1993;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo 11 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamemo e vigilanza del mereato»;

Vista la Convenzione del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo mamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Vista l'istanza della società Dolomiticert Scarl del 4 aprile 2013, prot. n. 55322 volta ad esercitare l'attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE citata;

Acquisita la delibera del comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia dell'8 aprile 2013, acquisita in data 12 aprile 2013, n. 61231 con la quale è rilasciato alla società Dolomiticert Scarl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Dolomiticert Scarl con sede legale in Zona industriale Villanova, 7/A - 32013 Longarone (Belluno), è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE

di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, e per il controllo del sistema di garanzia di qualità «CE» del prodotto finito con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche;

Indumenti e/o accessori destinati a proteggere contro i rischi elettrici;

Dispositivi di protezione della mano e del braccio destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso;

Dispositivi di sicurezza per prevenire l'annegamento;

Dispositivi di protezione del capo;

Caschi industriali con requisiti facoltativi;

Caschi da pompiere;

Berretti di protezione;

Elmetti per attività sportive (caschi per sport aerei, sci, ciclismo, per bambini che praticano attività sportive, alpinismo, arti marziali, canoa, per chi conduce e per i passeggeri di motoslitte e slittini);

Dispositivi di protezione della mano e del braccio: guanti sportivi per motociclismo, da lavoro con eventuale protezione chimica;

Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto per lavoro e alpinismo;

Cordini, sling, tape, bloccanti, chiodi da roccia, chiodi da ghiaccio, corde dinamiche e statiche, ramponi, chocks, moschettoni, ancoraggi regolabili, imbracature, pulegge, piccozze, assorbitori di energia, punti di ancoraggio, bloccanti, set ferrata, dispositivi di discesa, dispositivi di tipo guidato, cinture e cordini di posizionamento e cinture con cosciale;

Dispositivi antiannegamento, indumenti protettivi di protezione del corpo per sport e lavoro, aiuti al galleggiamento;

Protettori palmo, polso e gomito per utilizzatori di roller sports, dispositivi per chi pratica sport arti marziali (protettori ginocchio, seno, tronco, protettori genitali per uomo e donna,) protettori per attività sportive, motociclisti, sci, ciclo (spalla, gomito, torace, schiena, ginocchio, coccige, airbag) indumenti per motociclisti, motocross (pettorine paraschiena) protettori da cavallerizzo;

Dispositivi di protezione del piede e delle gambe con l'esclusione di quelli che proteggono dalle aggressioni ionizzanti. Scarpe di protezione per sport e lavoro, scarpe e stivali di sicurezza con tutti i requisiti facoltativi, stivali per vigili del fuoco, stivali per motociclisti.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro divisione VI.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione VI, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato l'8 aprile 2013, ha validità per 4 anni ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Ne consegue a cura del Ministero dello sviluppo economico la revoca della notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO ci cui al comma 2 del precedente art. 3

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

13A04743

DECRETO 21 maggio 2013.

Proroga dell'autorizzazione all'organismo CERT2000 S.r.l., in Campi Bisenzio, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/1993;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'organismo CERT2000 S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, e relative integrazioni per la debita regolarizzazione in bollo e per la omessa specifica richiesta di svolgimento delle attività di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, acquisita agli atti della direzione generale con rispettivi protocolli n. 72745 del

2 maggio 2013, n. 72753 del 2 maggio 2013 e n. 73282 del 3 maggio 2013;

Acquisito che l'organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL269 del 18 aprile 2013 - Prot. MISE n. 68043 del 23 aprile 2013) da parte del medesimo ente, attestante che l'organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo CERT2000 S.r.1., nel sito operativo di via P. Nenni, 72/B - Loc. Capalle - 20016 Campi Bisenzio (Firenze), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 ottobre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 21 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A04742

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Telmisartan Teva (telmisartan)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 43/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Telmisartan Teva» (telmisartan) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 26 gennaio 2010 e del 29 giugno 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/610/001 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 14×1 compressa;

EU/1/09/610/002 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa;

EU/1/09/610/003 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 30×1 compressa;

EU/1/09/610/004 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 40×1 compressa;

EU/1/09/610/005 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 56×1 compressa;

EU/1/09/610/006 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 60×1 compressa;

EU/1/09/610/007 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 84×1 compressa;

EU/1/09/610/008 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 90×1 compressa;

EU/1/09/610/009 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 98×1 compressa;

EU/1/09/610/010 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 100×1 compressa;

EU/1/09/610/011 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 14×1 compressa;

EU/1/09/610/012 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa;

EU/1/09/610/013 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 30×1 compressa;

EU/1/09/610/014 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 40×1 compressa;

EU/1/09/610/015 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 56×1 compressa;

EU/1/09/610/016 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 60×1 compressa;

EU/1/09/610/017 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 84×1 compressa;

EU/1/09/610/018 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 90×1 compressa;

EU/1/09/610/019 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 98×1 compressa;

EU/1/09/610/020 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 100×1 compressa;

EU/1/09/610/021 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 14×1 compressa;

EU/1/09/610/022 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa;

EU/1/09/610/023 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 30×1 compressa;
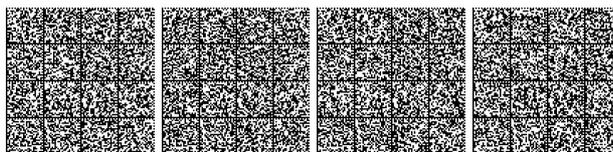
EU/1/09/610/024 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 40×1 compressa;

EU/1/09/610/025 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 56×1 compressa;

EU/1/09/610/026 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 60×1 compressa;

EU/1/09/610/027 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 84×1 compressa;

EU/1/09/610/028 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 90×1 compressa;

EU/1/09/610/029 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 98×1 compressa;

EU/1/09/610/030 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 100×1 compressa;

EU/1/09/610/031 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 14×1 compressa;

EU/1/09/610/032 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa;

EU/1/09/610/033 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30×1 compressa;

EU/1/09/610/034 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 40×1 compressa;

EU/1/09/610/035 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 56×1 compressa;

EU/1/09/610/036 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 60×1 compressa;

EU/1/09/610/037 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 84×1 compressa;

EU/1/09/610/038 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 90×1 compressa;

EU/1/09/610/039 «20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 98×1 compressa;

EU/1/09/610/040 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 100×1 compressa;

EU/1/09/610/041 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 14×1 compressa;

EU/1/09/610/042 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa;

EU/1/09/610/043 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30×1 compressa;

EU/1/09/610/044 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 40×1 compressa;

EU/1/09/610/045 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 56×1 compressa;

EU/1/09/610/046 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 60×1 compressa;

EU/1/09/610/047 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 84×1 compressa;

EU/1/09/610/048 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 90×1 compressa;

EU/1/09/610/049 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 98×1 compressa;

EU/1/09/610/050 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 100×1 compressa;

EU/1/09/610/051 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 14×1 compressa;

EU/1/09/610/052 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa;

EU/1/09/610/053 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30×1 compressa;

EU/1/09/610/054 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 40×1 compressa;

EU/1/09/610/055 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 56×1 compressa;

EU/1/09/610/056 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 60×1 compressa;

EU/1/09/610/057 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 84×1 compressa;

EU/1/09/610/058 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 90×1 compressa;

EU/1/09/610/059 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 98×1 compressa;

EU/1/09/610/060 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 100×1 compressa;

EU/1/09/610/061 «40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/09/610/062 «80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Teva Pharma B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale TELMISARTAN TEVA (telmisartan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 14×1 compressa - A.I.C. n. 042261014/E (in base 10) 189QJQ (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261026/E (in base 10) 189QK2 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 30×1 compressa - A.I.C. n. 042261038/E (in base 10) 189QKG (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 40×1 compressa - A.I.C. n. 042261040/E (in base 10) 189QKJ (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 56×1 compressa - A.I.C. n. 042261053/E (in base 10) 189QKX (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 60×1 compressa - A.I.C. n. 042261065/E (in base 10) 189QL9 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 84×1 compressa - A.I.C. n. 042261077/E (in base 10) 189QLP (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 90×1 compressa - A.I.C. n. 042261089/E (in base 10) 189QM1 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 98×1 compressa - A.I.C. n. 042261091/E (in base 10) 189QM3 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 100×1 compressa - A.I.C. n. 042261103/E (in base 10) 189QMH (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 14×1 compressa - A.I.C. n. 042261115/E (in base 10) 189QMV (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261127/E (in base 10) 189QN7 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 30×1 compressa - A.I.C. n. 042261139/E (in base 10) 189QNM (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 40×1 compressa - A.I.C. n. 042261141/E (in base 10) 189QNP (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 56×1 compressa - A.I.C. n. 042261154/E (in base 10) 189QP2 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 60×1 compressa - A.I.C. n. 042261166/E (in base 10) 189QPG (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 84×1 compressa - A.I.C. n. 042261178/E (in base 10) 189QPU (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 90×1 compressa - A.I.C. n. 042261180/E (in base 10) 189QPW (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 98×1 compressa - A.I.C. n. 042261192/E (in base 10) 189QQ8 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 100×1 compressa - A.I.C. n. 042261204/E (in base 10) 189QQN (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 14×1 compressa - A.I.C. n. 042261216/E (in base 10) 189QR0 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261228/E (in base 10) 189QRD (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 30×1 compressa - A.I.C. n. 042261230/E (in base 10) 189QRG (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 40×1 compressa - A.I.C. n. 042261242/E (in base 10) 189QRU (in base 32);
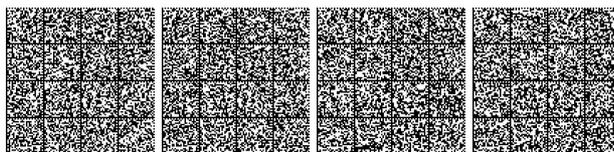
«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 56×1 compressa - A.I.C. n. 042261255/E (in base 10) 189QS7 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 60×1 compressa - A.I.C. n. 042261267/E (in base 10) 189QSM (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 84×1 compressa - A.I.C. n. 042261279/E (in base 10) 189QSZ (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 90×1 compressa - A.I.C. n. 042261281/E (in base 10) 189QT1 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 98×1 compressa - A.I.C. n. 042261293/E (in base 10) 189QTF (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 100×1 compressa - A.I.C. n. 042261305/E (in base 10) 189QTT (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 14×1 compressa - A.I.C. n. 042261317/E (in base 10) 189QU5 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261329/E (in base 10) 189QUK (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30×1 compressa - A.I.C. n. 042261331/E (in base 10) 189QUM (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 40×1 compressa - A.I.C. n. 042261343/E (in base 10) 189QUZ (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 56×1 compressa - A.I.C. n. 042261356/E (in base 10) 189QVD (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 60×1 compressa - A.I.C. n. 042261368/E (in base 10) 189QVS (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 84×1 compressa - A.I.C. n. 042261370/E (in base 10) 189QVU (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 90×1 compressa - A.I.C. n. 042261382/E (in base 10) 189QW6 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 98×1 compressa - A.I.C. n. 042261394/E (in base 10) 189QWL (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 100×1 compressa - A.I.C. n. 042261406/E (in base 10) 189QWY (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 14×1 compressa - A.I.C. n. 042261418/E (in base 10) 189QXB (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261420/E (in base 10) 189QXD (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30×1 compressa - A.I.C. n. 042261432/E (in base 10) 189QXS (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 40×1 compressa - A.I.C. n. 042261444/E (in base 10) 189QY4 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 56×1 compressa - A.I.C. n. 042261457/E (in base 10) 189QYK (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 60×1 compressa - A.I.C. n. 042261469/E (in base 10) 189QYX (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 84×1 compressa - A.I.C. n. 042261471/E (in base 10) 189QYZ (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 90×1 compressa - A.I.C. n. 042261483/E (in base 10) 189QZC (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 98×1 compressa - A.I.C. n. 042261495/E (in base 10) 189QZR (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 100×1 compressa - A.I.C. n. 042261507/E (in base 10) 189R03 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 14×1 compressa - A.I.C. n. 042261519/E (in base 10) 189R0H (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261521/E (in base 10) 189R0K (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30×1 compressa - A.I.C. n. 042261533/E (in base 10) 189R0X (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 40×1 compressa - A.I.C. n. 042261545/E (in base 10) 189R19 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 56×1 compressa - A.I.C. n. 042261558/E (in base 10) 189R1Q (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 60×1 compressa - A.I.C. n. 042261560/E (in base 10) 189R1S (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 84×1 compressa - A.I.C. n. 042261572/E (in base 10) 189R24 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 90×1 compressa - A.I.C. n. 042261584/E (in base 10) 189R2J (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 98×1 compressa - A.I.C. n. 042261596/E (in base 10) 189R2W (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 100×1 compressa - A.I.C. n. 042261608/E (in base 10) 189R38 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 042261610/E (in base 10) 189R3B (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 042261622/E (in base 10) 189R3Q (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione. Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti;

prevenzione cardiovascolare. Riduzione della morbilità cardiovascolare in adulti con:

malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronaropatia, ictus o malattia arteriosa periferica) o

diabete mellito di tipo 2 con danno documentato degli organi bersaglio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Telmisartan Teva» (telmisartan) è classificata come segue.

Confezioni:

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261026/E (in base 10) 189QK2 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,28. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,28;

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261127/E (in base 10) 189QN7 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,66. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,86;

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU) pelabile» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261228/E (in base 10) 189QRD (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,84. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,07;

«20 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261329/E (in base 10) 189QUK (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,28. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,28;

«40 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261420/E (in base 10) 189QXD (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,66. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,86;

«80 mg - compressa - uso orale - blister perforato (ALU/ALU)» 28×1 compressa - A.I.C. n. 042261521/E (in base 10) 189R0K (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,84. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,07.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Telmisartan Teva» (telmisartan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04708

DETERMINA 15 marzo 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Tolura (telmisartan)»., autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 306/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Tolura» (telmisartan) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 4 giugno 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/632/001 «20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 14 compresse;

EU/1/10/632/002 «20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse;

EU/1/10/632/003 «20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse;

EU/1/10/632/004 «20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 56 compresse;

EU/1/10/632/005 «20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 84 compresse;

EU/1/10/632/006 «20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse;

EU/1/10/632/007 «20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 98 compresse;

EU/1/10/632/008 «40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 14 compresse;

EU/1/10/632/009 «40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse;

EU/1/10/632/010 «40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse;

EU/1/10/632/011 «40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 56 compresse;

EU/1/10/632/012 «40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 84 compresse;

EU/1/10/632/013 «40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse;

EU/1/10/632/014 «40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 98 compresse;

EU/1/10/632/015 «80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 14 compresse;

EU/1/10/632/016 «80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse;

EU/1/10/632/017 «80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse;

EU/1/10/632/018 «80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 56 compresse;

EU/1/10/632/019 «80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 84 compresse;

EU/1/10/632/020 «80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse;

EU/1/10/632/021 «80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 98 compresse.

Titolare A.I.C.: Krka D.D. Novo Mesto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Krka D.D. Novo Mesto ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale TOLURA (telmisartan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 14 compresse - A.I.C. n. 042284012/E (in base 10) 18BDZD (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 042284024/E (in base 10) 18BDZS (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse - A.I.C. n. 042284036/E (in base 10) 18BF04 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 56 compresse - A.I.C. n. 042284048/E (in base 10) 18BF0J (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 84 compresse - A.I.C. n. 042284051/E (in base 10) 18BF0M (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse - A.I.C. n. 042284063/E (in base 10) 18BF0Z (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 98 compresse - A.I.C. n. 042284075/E (in base 10) 18BF1C (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 14 compresse - A.I.C. n. 042284087/E (in base 10) 18BF1R (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 042284099/E (in base 10) 18BF23 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse - A.I.C. n. 042284101/E (in base 10) 18BF25 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 56 compresse - A.I.C. n. 042284113/E (in base 10) 18BF2K (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 84 compresse - A.I.C. n. 042284125/E (in base 10) 18BF2X (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse - A.I.C. n. 042284137/E (in base 10) 18BF39 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 98 compresse - A.I.C. n. 042284149/E (in base 10) 18BF3P (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 14 compresse - A.I.C. n. 042284152/E (in base 10) 18BF3S (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 042284164/E (in base 10) 18BF44 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse - A.I.C. n. 042284176/E (in base 10) 18BF4J (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 56 compresse - A.I.C. n. 042284188/E (in base 10) 18BF4W (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 84 compresse - A.I.C. n. 042284190/E (in base 10) 18BF4Y (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse - A.I.C. n. 042284202/E (in base 10) 18BF5B (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 98 compresse - A.I.C. n. 042284214/E (in base 10) 18BF5Q (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione. Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti;

prevenzione cardiovascolare. Riduzione della morbilità cardiovascolare in adulti con:

malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronaropatia, ictus o malattia arteriosa periferica) o

diabete mellito di tipo 2 con danno documentato degli organi bersaglio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Tolura» (telmisartan) è classificata come segue.

Confezioni:

«20 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 042284024/E (in base 10) 18BDZS (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,28. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,28;

«40 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 042284099/E (in base 10) 18BF23 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,66. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,86;

«80 mg - compressa - uso orale - blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 042284164/E (in base 10) 18BF44 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,84. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,07.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tolura» (telmisartan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medi-

cinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A04706

DETERMINA 13 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Intelence (etravirina)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 462/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INTELENCE (etravirina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 24 novembre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/468/002 «200 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 60 compresse

Titolare A.I.C.: JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16 luglio 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 26 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n. 8 in data 23 aprile 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale INTELENCE (etravirina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

«200 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 60 compresse

AIC n. 038703029/E (in base 10) 14X3XP (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

INTELENCE, in associazione a un Inibitore della Proteasi potenziato e ad altri antiretrovirali, è indicato nel trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di Tipo 1 (HIV-1), in pazienti adulti precedentemente trattati con antiretrovirali e in pazienti pediatrici dai 6 anni di età precedentemente trattati con antiretrovirali.

L'indicazione negli adulti si basa sull'analisi dei dati a 48 settimane, derivanti da 2 studi clinici di Fase III, condotti in pazienti fortemente pretrattati in cui è stato sperimentato INTELENCE in associazione a un regime terapeutico di base ottimizzato (OBR), che includeva darunavir/ritonavir.

L'indicazione nei pazienti pediatrici è basata sulle analisi alla settimana 48 di uno studio clinico a braccio singolo di Fase II nei pazienti pediatrici precedentemente trattati con antiretrovirali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale INTELENCE (etravirina) è classificata come segue:

Confezione

«200 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 60 compresse

AIC n. 038703029/E (in base 10) 14X3XP (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 450,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 742,68

Validità del contratto:

24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INTELENCE (etravirina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti delle malattie infettive (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04654

DETERMINA 13 maggio 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Docetaxel Kabi», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 463/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Ufficiale - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società FRESEN*IUS* KABI ONCOLOGY PLC è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DOCETAXEL KABI;

Vista la domanda con la quale la ditta FRESEN*IUS* KABI ONCOLOGY PLC ha chiesto la riclassificazione della confezione da 20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso 1 flaconcino;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'11 marzo 2013;

Vista la deliberazione n. 8 del 23 aprile 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DOCETAXEL KABI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 ml - 1 flaconcino

AIC n. 042285054/E (in base 10) 18BFZY (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 56,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 93,48

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOCETAXEL KABI è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04655

DETERMINA 13 maggio 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sildenafil Mylan», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 466/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società MYLAN S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SILDENAFIL MYLAN;

Vista la domanda con la quale la ditta MYLAN S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 25 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister PVC/AL;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 marzo 2013;

Vista la deliberazione n. 8 del 23 aprile 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SILDENAFIL MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

AIC n. 041047046/M (in base 10) 174P06 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A Nota 75

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 29,54

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 55,40

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SILDENAFIL MYLAN è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 13 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04656

DETERMINA 22 maggio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Telmisartan Actavis (telmisartan)», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 505/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Telmisartan Actavis» (telmisartan) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 30 settembre 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/10/639/001 «20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

EU/1/10/639/002 «20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/10/639/003 «20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/10/639/004 «20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/10/639/005 «20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

EU/1/10/639/006 «20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

EU/1/10/639/007 «20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

EU/1/10/639/008 «20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse;

EU/1/10/639/009 «20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse;

EU/1/10/639/010 «20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 250 compresse;

EU/1/10/639/011 «40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;

EU/1/10/639/012 «40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/10/639/013 «40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/10/639/014 «40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/10/639/015 «40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

EU/1/10/639/016 «40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

EU/1/10/639/017 «40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

EU/1/10/639/018 «40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse;

EU/1/10/639/019 «40 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse;

EU/1/10/639/020 «40 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 250 compresse;

EU/1/10/639/021 «80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse;
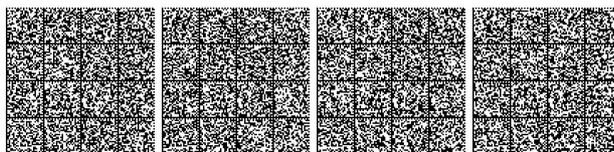
EU/1/10/639/022 «80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse;

EU/1/10/639/023 «80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse;

EU/1/10/639/024 «80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse;

EU/1/10/639/025 «80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse;

EU/1/10/639/026 «80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse;

EU/1/10/639/027 «80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse;

EU/1/10/639/028 «80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse;

EU/1/10/639/029 «80 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse;

EU/1/10/639/030 «80 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 250 compresse.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Actavis Group PTC EHF ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 24 luglio 2012;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 5 settembre 2012;

Vista la deliberazione n. 29 del 10 ottobre 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale TELMISARTAN ACTAVIS nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 041007016/E (in base 10) 173FX8 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 041007028/E (in base 10) 173FXN (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 041007030/E (in base 10) 173FXQ (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse - A.I.C. n. 041007042/E (in base 10) 173FY2 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 041007055/E (in base 10) 173FYH (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse - A.I.C. n. 041007067/E (in base 10) 173FYV (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 041007079/E (in base 10) 173FZ7 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse - A.I.C. n. 041007081/E (in base 10) 173FZ9 (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 041007093/E (in base 10) 173FZP (in base 32);

«20 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 250 compresse - A.I.C. n. 041007105/E (in base 10) 173G01 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 041007117/E (in base 10) 173G0F (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 041007129/E (in base 10) 173G0T (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 041007131/E (in base 10) 173G0V (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse - A.I.C. n. 041007143/E (in base 10) 173G17 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 041007156/E (in base 10) 173G1N (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse - A.I.C. n. 041007168/E (in base 10) 173G20 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 041007170/E (in base 10) 173G22 (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse - A.I.C. n. 041007182/E (in base 10) 173G2G (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 041007194/E (in base 10) 173G2U (in base 32);

«40 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 250 compresse - A.I.C. n. 041007206/E (in base 10) 173G36 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 14 compresse - A.I.C. n. 041007218/E (in base 10) 173G3L (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 041007220/E (in base 10) 173G3N (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 041007232/E (in base 10) 173G40 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 56 compresse - A.I.C. n. 041007244/E (in base 10) 173G4D (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 84 compresse - A.I.C. n. 041007257/E (in base 10) 173G4T (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 90 compresse - A.I.C. n. 041007269/E (in base 10) 173G55 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 98 compresse - A.I.C. n. 041007271/E (in base 10) 173G57 (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 100 compresse - A.I.C. n. 041007283/E (in base 10) 173G5M (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 041007295/E (in base 10) 173G5Z (in base 32);

«80 mg - compressa - uso orale - flacone (HDPE)» 250 compresse - A.I.C. n. 041007307/E (in base 10) 173G6C (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione. Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti;

prevenzione cardiovascolare. Riduzione della morbilità cardiovascolare in pazienti con:

i) malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronaropatia, ictus o malattia arteriosa periferica) o

ii) diabete mellito di tipo 2 con danno documentato degli organi bersaglio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Telmisartan Actavis» è classificata come segue.

Confezioni:

«20 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 041007028/E (in base 10) 173FXN (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,28. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,28;

«40 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 041007129/E (in base 10) 173G0T (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,66. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,86;

«80 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/ALU)» 28 compresse - A.I.C. n. 041007220/E (in base 10) 173G3N (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A». Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,84. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,07.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Telmisartan Actavis» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A04707

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 24 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2939
Yen	131,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,993
Corona danese	7,4539
Lira Sterlina	0,85695
Fiorino ungherese	290,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7003
Zloty polacco	4,1982
Nuovo leu romeno	4,3550
Corona svedese	8,5980
Franco svizzero	1,2466
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5285
Kuna croata	7,5685
Rublo russo	40,5360
Lira turca	2,3913
Dollaro australiano	1,3348
Real brasiliano	2,6470
Dollaro canadese	1,3369
Yuan cinese	7,9341
Dollaro di Hong Kong	10,0448
Rupia indonesiana	12675,22
Shekel israeliano	4,7818
Rupia indiana	72,1300
Won sudcoreano	1458,19
Peso messicano	16,1026
Ringgit malese	3,9263
Dollaro neozelandese	1,5963
Peso filippino	53,961
Dollaro di Singapore	1,6360
Baht tailandese	38,713
Rand sudafricano	12,3724

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04819
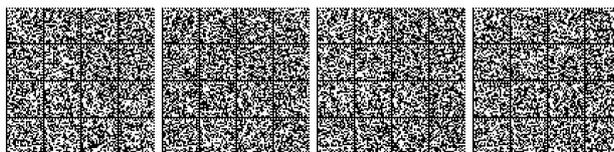
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 27 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2939
Yen	130,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,968
Corona danese	7,4531
Lira Sterlina	0,85560
Fiorino ungherese	289,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7013
Zloty polacco	4,1935
Nuovo leu romeno	4,3443
Corona svedese	8,5964
Franco svizzero	1,2452
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5480
Kuna croata	7,5620
Rublo russo	40,5950
Lira turca	2,3871
Dollaro australiano	1,3405
Real brasiliano	2,6542
Dollaro canadese	1,3357
Yuan cinese	7,9201
Dollaro di Hong Kong	10,0453
Rupia indonesiana	12676,25
Shekel israeliano	4,7709
Rupia indiana	71,9100
Won sudcoreano	1452,42
Peso messicano	16,1537
Ringgit malese	3,9190
Dollaro neozelandese	1,5997
Peso filippino	53,811
Dollaro di Singapore	1,6293
Baht tailandese	38,636
Rand sudafricano	12,4424

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04820

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 21 maggio 2013 concernente il trasferimento di notai.

Con DD 30 maggio 2013 è rettificato il D.D. 21 maggio 2013 nella parte in cui è scritto «Mangia Riccardo notaio residente nel Comune di Macerata (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) ...», leggasi «Mangia Riccardo notaio residente nel Comune di Macerata (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Ceglie Messapica (D.N.. di Brindisi) ...».

13A04848

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Si rende noto che, in data 30 maggio 2013, con decreto dirigenziale è stato pubblicato il primo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *c)*, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto Elenco è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

13A04825

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-128) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.